Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI GIOIA TAURO

TITOLO 01
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 01
COMUNE
01. IL COMUNE DI GIOIA TAURO E' ENTE LOCALE AUTONOMO NELL`AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI, ENTRO L`UNITA' DELLA REPUBBLICA, CHE NE DETERMINANO LE FUNZIONI, E DALLE NORME DEL PRESENTE STATUTO. 02 - IL COMUNE TUTELA LA SUA DENOMINAZIONE, CHE
02. IL COMUNE TUTELA LA SUA DENOMINAZIONE, CHE PUO' ESSERE MODIFICATA CON L`OSSERVANZA DELLE NORME DI CUI ALL` ARTT. 133 DELLA COSTITUZIONE.
ART. 02
STEMMA, GONFALONE, TITOLO DI CITTA'
01. IL COMUNE HA, COME SUO SEGNO DISTINTIVO, LO STEMMA RICONOSCIUTO CON DECRETO REALE DEL 04 SETTEMBRE 1922 DAL RE VITTORIO EMANUELE III ED INSCRITTO NEL LIBRO ARALDICO DEGLI ENTI MORALI.
02. IL COMUNE FA USO, NELLE CERIMONIE UFFICIALI, DEL GONFALONE RIPORTANTE LO STEMMA. NELL`USO DEL GONFALONE SI OSSERVANO LE NORME DEL D.P.C.M. 03 GIUGNO 1986 .
03. IL COMUNE SI FREGIA DEL TITOLO DI "CITTA'" CONCESSO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ANTONIO SEGNI DEL 22 OTTOBRE 1963 , TRASCRITTO ALL`UFFICIO ARALDICO IN DATA 25 NOVEMBRE 1963 ALLA PAGINA 65 DEL REGISTRO.

ART. 03
TERRITORIO
01. IL COMUNE DI GIOIA TAURO COMPRENDE LA PARTE DEL SUOLO NAZIONALE DELIMITATO CON IL PIANO TOPOGRAFICO, DI CUI ALL` ARTT. 09 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1954 , N. 1228 , APPROVATO DALL`ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA.
02. LE MODIFICAZIONI ALLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE SONO APPORTATE CON LEGGE REGIONALE AI SENSI DELL` ARTT. 133 COST. PREVIA AUDIZIONE DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE.

ART. 04
FUNZIONI DEL COMUNE
01. IL COMUNE ISPIRA - NELL`AMBITO DELLE SUE FUNZIONI - LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI, AI DIRITTI E AI DOVERI SANCITI NELLA COSTITUZIONE, IN PARTICOLARE AI VALORI FONDAMENTALI DELLA PERSONA UMANA E ALLA SOLIDARIETA' VERSO I PIU' DEBOLI E POVERI.
02. IL COMUNE RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.
03. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE; ESERCITA, ALTRESI', SECONDO LE LEGGI STATALI E REGIONALI, LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE E PROVVEDE, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.
04. OBIETTIVI PREMINENTI DEL COMUNE SONO: LO SVILUPPO ECONOMICO E

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

SOCIALE FINALIZZATO ALL`AFFERMAZIONE DEI VALORI UMANI ED AL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI COLLETTIVI, E LA PROMOZIONE DELLE CONDIZIONI PER RENDERE EFFETTIVI I DIRITTI DI TUTTI I CITTADINI.
05. IL COMUNE PUO' ESTENDERE I SUOI INTERVENTI AI PROPRI CITTADINI AL DI FUORI DEL SUO TERRITORIO, ANCHE ATTRAVERSO L`EROGAZIONE DI FORME DI ASSISTENZA NELLE LOCALITA' NELLE QUALI DIMORANO PROVVISORIAMENTE.

ART. 05
FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELLA SANITA'
01. IL COMUNE ESERCITA FUNZIONI SANITARIE DEMANDATEGLI DALLA LEGGE ISTITUTIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E CHE, COMUNQUE, NON SIANO DI COMPETENZA DELLO STATO O DELLA REGIONE.
02. NELLO SVOLGIMENTO DELL`ATTIVITA' SANITARIA IL SINDACO, QUALE AUTORITA' SANITARIA LOCALE, ASSUME I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER ASSICURARE LO STATO DI BENESSERE FISICO E PSICHICO DEI CITTADINI.
03. AL FINE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA IL SINDACO PRENDE ACCORDI CON ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E CON LA REGIONE, NONCHE' CON LE UNITA' SANITARIE LOCALI, ANCHE PER GARANTIRE L`ASSISTENZA MEDICA, OSTETRICA E FARMACEUTICA IN TUTTE LE ORE DEL GIORNO E DELLA NOTTE.

ART. 06
FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELL`ASSISTENZA E DELLA BENEFICENZA, EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE
01. IL COMUNE SVOLGE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL`ORGANIZZAZIONE ED ALL`EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E DI BENEFICENZA DI CUI AGLI ARTT. 22 E 23 DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977 , N. 616 .
02. NELL`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AL PRIMO COMMA LA GIUNTA COMUNALE PREDISPONE ANNUALMENTE UN PROGRAMMA DI ASSISTENZA RELATIVO A:
A) MANIFESTAZIONI RICREATIVE, CULTURALI E SOCIALI IN FAVORE DEI MENO ABBIENTI E, IN PARTICOLARE, DELL`INFANZIA E DEGLI ANZIANI;
B) ACCOGLIMENTO, IN IDONEI ISTITUTI, DELLE PERSONE INABILI AL LAVORO O ANZIANE;
C) PREDISPOSIZIONE DI LOCALI, IDONEAMENTE ATTREZZATI, PER ACCOGLIERE NELLE ORE DIURNE ANZIANI ED INABILI.
03. PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI AI PRECEDENTI COMMI IL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE APPOSITE TARIFFE, ESONERANDO DAL PAGAMENTO DELLA RETTA LE PERSONE PRIVE DI DISPONIBILITA' FINANZIARIE.
04. IL SINDACO O L`ASSESSORE DA LUI DELEGATO PUO' AVVALERSI NELL`ESERCIZIO DELLE PREDETTE ATTIVITA', DELL`OPERA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DEL SERVIZIO PUBBLICO E DI EVENTUALI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO.
05. LA GIUNTA MUNICIPALE, AL FINE DEL MIGLIORE PERSEGUIMENTO DEI FINI SOCIALI ED ASSISTENZIALI, POTRA' AVVALERSI DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE, PREVEDENDO CON ESSE ADEGUATE FORME DI INTERVENTO, ANCHE A MEZZO DI CONVENZIONI PER PROGETTI SPECIFICI.
06. IL COMUNE PROMUOVE E FAVORISCE INIZIATIVE IDONEE A RINSALDARE I

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

RAPPORTI TRA I GIOIESI EMIGRATI IN ITALIA ED ALL`ESTERO E VIENE INCONTRO ALLE NECESSITA' DEI LAVORATORI STRANIERI IMMIGRATI PROVENIENTI DAI PAESI EXTRACOMUNITARI PRESENTI NEL SUO TERRITORIO.

ART. 07
FUNZIONI DEL COMUNE NELL`ASSISTENZA SCOLASTICA
01. IL COMUNE SVOLGE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLA ASSISTENZA SCOLASTICA CONCERNENTI LE STRUTTURE, I SERVIZI E LE ATTIVITA' DESTINATE A FACILITARE, MEDIANTE EROGAZIONI E PROVVIDENZE IN DENARO O MEDIANTE SERVIZI INDIVIDUALI O COLLETTIVI, A FAVORE DEGLI ALUNNI DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE, L`ASSOLVIMENTO DELL`OBBLIGO SCOLASTICO, NONCHE', PER GLI STUDENTI CAPACI, MERITEVOLI E PRIVI DI MEZZI, LA PROSECUZIONE DEGLI STUDI.
02. L`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA DEVE SVOLGERSI SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE.
03. IL COMUNE FAVORISCE E SOSTIENE, ANCHE CON MEZZI FINANZIARI, INIZIATIVE PROMOSSE DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE PRESENTI SUL TERRITORIO, TENDENTI A REALIZZARE UNA PIU' ADEGUATA INTEGRAZIONE TRA SCUOLA E SOCIETA'.

ART. 08
FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELLO SVILUPPO ECONOMICO
01. IL COMUNE SVOLGE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NELLE SEGUENTI MATERIE ATTINENTI ALLO SVILUPPO ECONOMICO DELLA SUA POPOLAZIONE:
A) FIERE E MERCATI (ARTT. 54 DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977 , N. 616);
B) TURISMO ED INDUSTRIA ALBERGHIERA (ARTT. 60 DEL DETTO D.P.R. N. 616);
C) AGRICOLTURA E FORESTE (ARTT. 78 DEL DETTO D.P.R. 616);
D) OGNI ALTRO SETTORE ATTINENTE ALLO SVILUPPO ECONOMICO, IN PARTICOLARE VIENE PRIVILEGIATA L`ATTIVITA' INDUSTRIALE E OGNI INIZIATIVA PER L`UTILIZZAZIONE POLIFUNZIONALE DEL PORTO.

ART. 09
FUNZIONI DEL COMUNE IN MATERIA DI EDILIZIA PUBBLICA E DI TUTELA DELL`AMBIENTE DA INQUINAMENTI
01. IL COMUNE ESERCITA PER MEZZO DELLA GIUNTA LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI L`ASSEGNAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.
02. IL COMUNE SVOLGE, ALTRESI', LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI IL CONTROLLO DELL`INQUINAMENTO ATMOSFERICO PROVENIENTE DA IMPIANTI TERMICI E STABILIMENTI INDUSTRIALI; IL CONTROLLO, IN SEDE DI CIRCOLAZIONE, DELL`INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED ACUSTICO PRODOTTO DA AUTO E MOTOVEICOLI; LA RILEVAZIONE, IL CONTROLLO, LA DISCIPLINA E LA PREVENZIONE DELLE EMISSIONI SONORE, IL CONTROLLO DELLE ACQUE DALL`INQUINAMENTO DA ESERCITARE D`INTESA CON GLI ISTITUTI PREPOSTI A TALE FUNZIONE DALLE LEGGI NAZIONALI E REGIONALI.
03. NELL`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI SI OSSERVANO LE NORME STATALI E REGIONALI VIGENTI.

ART. 10

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELLA CULTURA
01. IL COMUNE PROMUOVE E SOSTIENE LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA QUALE MEZZO DI EMANCIPAZIONE DELLA PERSONA.
02. A TAL FINE SI IMPEGNA A FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI PRESENTI NEL TERRITORIO, PREVEDENDO FORME E INIZIATIVE TENDENTI ALLA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PERMANENTI ED INCENTIVI ECONOMICI PER INIZIATIVE PARTICOLARMENTE INTERESSANTI LA COLLETTIVITA'.

ART. 11
COMPITI DEL COMUNE
01. IL COMUNE GESTISCE SERVIZI PROPRI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL CAPO 01 , TIT. 04 DEL PRESENTE STATUTO.
02. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE. LE FUNZIONI RELATIVE A QUESTI SERVIZI SONO ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO.
03. IL COMUNE ESERCITA, ALTRESI', LE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE CHE GLI VENGONO AFFIDATE DALLA LEGGE, SECONDO LA QUALE SARANNO REGOLATI RAPPORTI FINANZIARI PER ASSICURARE LE RISORSE NECESSARIE.
04. IL COMUNE SI IMPEGNA:
A) AD ESERCITARE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE VENGONO DELEGATE DALLA REGIONE A CONDIZIONE CHE LE SPESE SOSTENUTE SIANO A TOTALE CARICO DELLA REGIONE NELL`AMBITO DEGLI STANZIAMENTI CONCORDATI ALL`ATTO DELLA DELEGA. A TAL FINE IL COMUNE RICONOSCE ALLA REGIONE I POTERI DI INDIRIZZO, DI COORDINAMENTO E DI CONTROLLO;
B) A CONSENTIRE ALLA REGIONE DI AVVALERSI DEGLI UFFICI COMUNALI, SECONDO I PRINCIPI DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA A) SENZA PREGIUDIZIO PER LE ORDINARIE NECESSITA' FUNZIONALI DEGLI UFFICI MEDESIMI.

ART. 12
ALBO PRETORIO
01. IL COMUNE HA UN ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI, DELLE ORDINANZE, DEI MANIFESTI E DEGLI ATTI CHE DEVONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEL PUBBLICO.
02. UN FUNZIONARIO COMUNALE ADDETTO AGLI AFFARI GENERALI, O ALTRO FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO, E' RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI.

TITOLO 02
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
CAPO 01
ORGANI ISTITUZIONALI
ART. 13
ORGANI
01. SONO ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.

CAPO 02

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CONSIGLIO COMUNALE

ART. 14

ELEZIONE E COMPOSIZIONE

01. LE NORME RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE, ALL`ELEZIONE, ALLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' E ALLA DECADENZA DEI CONSIGLIERI SONO STABILITE DALLA LEGGE.

ART. 15

DURATA IN CARICA

01. LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO E' STABILITA DALLA LEGGE.

02. IL CONSIGLIO RIMANE IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI.

ART. 16

CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO L`INTERO COMUNE SENZA VINCOLI DI MANDATO.

02. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL`ATTO DELLA PROCLAMAZIONE OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.

03. NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI IL CONSIGLIO, PRIMA DI DELIBERARE SU QUALSIASI ALTRO OGGETTO, DEVE ESAMINARE LA CONDIZIONE DEGLI ELETTI A NORMA DELLA LEGGE 23 APRILE 1981 , N. 154 , E DICHIARARE LA INELEGGIBILITA' O LA INCOMPATIBILITA' DI ESSI, QUANDO SUSSISTA ALCUNA DELLE CAUSE IVI PREVISTE, PROVVEDENDO ALLE SOSTITUZIONI. L`ISCRIZIONE ALL`ORDINE DEL GIORNO DELLA CONVALIDA DEGLI ELETTI COMPRENDE, ANCHE SE NON E' DETTO ESPLICITAMENTE, LA SURROGAZIONE DEGLI INELEGGIBILI E L`AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA DECADENZA DEGLI INCOMPATIBILI.

04. LA POSIZIONE GIURIDICA DEI CONSIGLIERI E' REGOLATA DALLA LEGGE. ESSI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO, DI CUI AL SUCCESSIVO ARTT. 21 .

05. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI COMUNALI, NONCHE' DALLE AZIENDE DEL COMUNE E DAGLI ENTI DA ESSO DIPENDENTI, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO, UTILI ALL`ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

06. L`ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA E' DISCIPLINATO CON IL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA 04 .

07. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO. HANNO, INOLTRE, DIRITTO DI FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI OSSERVANDO LE PROCEDURE STABILITE DAL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA 04 .

08. LE INDENNITA' SPETTANTI AI CONSIGLIERI PER L`ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI SONO STABILITE DALLA LEGGE.

09. IL COMUNE, NELLA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI ED INTERESSI, ASSICURA L`ASSISTENZA IN SEDE PROCESSUALE AI CONSIGLIERI, AGLI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ASSESSORI ED AL SINDACO CHE SI TROVINO IMPLICATI, IN CONSEGUENZA DI FATTI ED ATTI CONNESSI ALL`ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI, IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITA' CIVILE O PENALE, IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO, PURCHE' NON CI SIA CONFLITTO DI INTERESSE CON L`ENTE.

ART. 17
COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO ESPRIME ED ESERCITA LA RAPPRESENTANZA DIRETTA DELLA COMUNITA' DALLA QUALE E' ELETTO ED E' ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO SONO DETERMINATE DALLA LEGGE. IN MATERIA DI APPALTI E CONCESSIONI, SONO RISERVATI AL CONSIGLIO SOLO QUELLI CON FINANZIAMENTO EXTRA BILANCIO COMUNALE DI IMPORTO SUPERIORE A LIRE CENTO MILIONI. LA COMPETENZA E' RIFERITA SOLTANTO ALLA SCELTA DEL SISTEMA DI GARA E, IN CASO DI CONCESSIONE, ALLA DELIBERA DI MASSIMA QUALE PRESUPPOSTO DEL RELATIVO PROCEDIMENTO.

03. IL CONSIGLIO ESERCITA L`AUTONOMIA FINANZIARIA E LA POTESTA' REGOLAMENTARE NELL`AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.

04. LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI ATTI FONDAMENTALI DETERMINANTI DALLA LEGGE NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA DI URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE A RATIFICA CONSILIARE NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI A PENA DI DECADENZA.

05. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO DEVE ESSERE CORREDATA DAL PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA'. I PARERI SONO RICHIAMATI IN PREMESSA DELL`ATTO DELIBERATIVO.

06. IL CONSIGLIO NOMINA, DESIGNA E REVOCA I PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL`AMBITO DEL COMUNE OVVERO DA ESSO DIPENDENTI O CONTROLLATI. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO. IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE PROVVEDE IL SINDACO NEI MODI E TERMINI DI CUI ALL` ARTT. 47 DEL PRESENTE STATUTO

07. IL CONSIGLIO NOMINA ALTRESI' LE COMMISSIONI IN CUI E' RAPPRESENTATA LA MINORANZA.

08. IL CONSIGLIO FORMULA GLI INDIRIZZI DI CARATTERE GENERALE, IDONEI A CONSENTIRE L`EFFICACE SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI, DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AL FINE DI ARMONIZZARE L`ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI.

09. LE PROPOSTE DI NOMINA E DI DESIGNAZIONE DI CUI AI COMMI PRECEDENTI NON POSSONO ESSERE DISCUSSE E DELIBERATE OVE NON SIANO ADEGUATAMENTE CORREDATE DEGLI SPECIFICI TITOLI DI CUI AL PRIMO COMMA DELL` ARTT. 12 BIS DEL D.L. 28 FEBBRAIO 1983 , N. 55 , CONVERTITO NELLA LEGGE 26 APRILE 1983 , N. 131 .

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 18
ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE
01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NELL`ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE, ADOTTA, NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO,
REGOLAMENTI PROPOSTI DALLA GIUNTA PER: L`ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE,
L`ELEZIONE DI CITTADINI NON CONSIGLIERI PRESSO ENTI, CONSORZI COMMISSIONI OD ALTRO, PER I QUALI E PREVISTA LA SCELTA DA PARTE DEL
CONSIGLIO; IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI E PER L`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI.
02. I REGOLAMENTI SONO VOTATI ARTICOLO PER ARTICOLO QUANDO CIO' E' RICHIESTO DALLA META' DEI CONSIGLIERI PRESENTI ALTRIMENTI SONO
VOTATI NEL LORO INSIEME.
03. I REGOLAMENTI, DIVENUTI ESECUTIVI AI SENSI DELL` ARTT. 46 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SONO PUBBLICATI ALL`ALBO
PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ED ENTRANO IN VIGORE DOPO TALE PUBBLICAZIONE.
04. COPIA DEI REGOLAMENTI COMUNALI IN MATERIA DI POLIZIA URBANA E RURALE E DEGLI EVENTUALI ATTI DI MODIFICA DEGLI STESSI, DOPO CHE
SIANO DIVENUTI ESECUTIVI, E' TRASMESSA AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER IL TRAMITE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.

ART. 19
COMMISSIONI COMUNALI PERMANENTI
01. IL CONSIGLIO, ALL`INIZIO DI OGNI TORNATA AMMINISTRATIVA, ISTITUISCE NEL SUO SENO COMMISSIONI CONSULTIVE PERMANENTI COMPOSTE IN
RELAZIONE ALLA CONSISTENZA NUMERICA DEI GRUPPI CONSILIARI, ASSICURANDO LA PRESENZA IN ESSE, CON DIRITTO DI VOTO, DI ALMENO UN
RAPPRESENTANTE PER OGNI GRUPPO.
02. LE MODALITA' DI VOTO, LE NORME DI COMPOSIZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.
03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI POSSONO PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI, SENZA DIRITTO DI VOTO.
04. LE COMMISSIONI ESAMINANO PREVENTIVAMENTE LE PIU' IMPORTANTI QUESTIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE ED ESPRIMONO SU DI
ESSE IL PROPRIO PARERE CHE PUO' ESSERE TRASCRITTO IN EVENTUALE DELIBERAZIONE; CONCORRONO, NEI MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO, ALLO
SVOLGIMENTO DELL`ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL CONSIGLIO.
05. LE COMMISSIONI HANNO FACOLTA' DI CHIEDERE L`INTERVENTO ALLE PROPRIE RIUNIONI DEL SINDACO E DI MEMBRI DELLA GIUNTA, NONCHE',
PREVIA COMUNICAZIONE AL SINDACO, DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI, DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIRIGENTI DEGLI
ENTI E AZIENDE DIPENDENTI DAL COMUNE.

ART. 20
COMMISSIONI SPECIALI
01. IL CONSIGLIO, CON LE MODALITA' DI CUI ALL`ARTICOLO PRECEDENTE,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ISTITUISCE:
A) COMMISSIONI SPECIALI INCARICATE DI ESPERIRE INDAGINI CONOSCITIVE ED IN GENERALE DI ESAMINARE, PER RIFERIRE AL CONSIGLIO,
ARGOMENTI RITENUTI DI PARTICOLARE INTERESSE AI FINI DELL`ATTIVITA' DEL COMUNE;
B) COMMISSIONI DI INCHIESTA ALLE QUALI I TITOLARI DEGLI UFFICI DEL COMUNE, DI ENTI E DI AZIENDE DA ESSO DIPENDENTI HANNO L`OBBLIGO
DI FORNIRE TUTTI I DATI E LE INFORMAZIONI NECESSARIE, SENZA VINCOLO DI SEGRETO D`UFFICIO.
02. UN TERZO DEI CONSIGLIERI PUO' RICHIEDERE L`ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE D`INCHIESTA, INDICANDONE I MOTIVI; LA RELATIVA
DELIBERAZIONE ISTITUTIVA DEVE ESSERE APPROVATA CON LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
03. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI SPECIALI.

ART. 21
COMMISSIONE PER IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
01. IL CONSIGLIO NOMINA UNA COMMISSIONE CONSILIARE PER IL REGOLAMENTO INTERNO, SU DESIGNAZIONE DEI GRUPPI IN RELAZIONE ALLA LORO
COMPOSIZIONE NUMERICA E IN MODO DA GARANTIRE LA PRESENZA IN ESSA, CON DIRITTO A VOTO, DI ALMENO UN RAPPRESENTANTE PER OGNI GRUPPO.
02. LA COMMISSIONE ESAMINA PREVENTIVAMENTE TUTTE LE PROPOSTE SULLE NORME DA INSERIRE NEL REGOLAMENTO, LE COORDINA IN UNO SCHEMA
REDATTO IN ARTICOLI E LO SOTTOPONE, CON PROPRIO PARERE, ALL`APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO.
03. LA COMMISSIONE E' NOMINATA PER L`INTERA DURATA DEL CONSIGLIO E, OLTRE AL COMPITO DELLA FORMAZIONE DEL REGOLAMENTO, HA ANCHE
QUELLO DI CURARNE L`AGGIORNAMENTO, ESAMINANDO LE PROPOSTE DEI CONSIGLIERI IN ORDINE ALLE MODIFICAZIONI ED ALLE AGGIUNTE DA
APPORTARVI E SOTTOPONENDOLO, CON IL PROPRIO PARERE, AL VOTO DEL CONSIGLIO.
04. IL CONSIGLIO APPROVA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE A SCRUTINIO PALESE, E CON LE MODALITA' DI CUI
AL COMMA 02 DEL PRECEDENTE ARTT. 18 , IL PROPRIO REGOLAMENTO E LE MODIFICAZIONI.
05. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.

ART. 22
SESSIONI DEL CONSIGLIO
01. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.
02. LE SESSIONI ORDINARIE POSSONO SVOLGERSI UNA NEI MESI DI MARZO-APRILE-MAGGIO ED UN`ALTRA NEI MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE-
NOVEMBRE.
03. LE SESSIONI STRAORDINARIE HANNO LUOGO PER DETERMINAZIONE DEL SINDACO PER DECISIONE PROPRIA O SU RICHIESTA DELLA GIUNTA O DI UN
QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
04. LA RIUNIONE IN SESSIONE STRAORDINARIA DEVE AVER LUOGO ENTRO VENTI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CUI AL COMMA

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

PRECEDENTE.
05. NELLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL RELATIVO ORDINE DEL GIORNO E' DATA COMUNICAZIONE TEMPESTIVA AI CITTADINI A MEZZO DI PUBBLICO MANIFESTO.

ART. 23
CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI
01. IL SINDACO CONVOCA I CONSIGLIERI CON AVVISO SCRITTO DA NOTIFICARE A DOMICILIO.
02. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PER L`ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SIA A SEGUITO DELLE ELEZIONI DI RINNOVO DEL CONSIGLIO CHE SUCCESSIVAMENTE PER LA RICOSTITUZIONE DELL`ESECUTIVO CESSATO PER QUALSIASI RAGIONE, E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO. LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA.
03. LE ADUNANZE DI CUI AI COMMI PRECEDENTI SONO PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 24
INTERVENTO DEI CONSIGLIERI PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI
01. IL CONSIGLIO DELIBERA CON L`INTERVENTO DI ALMENO LA META' DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, SALVO I CASI PER I QUALI LA LEGGE O IL PRESENTE STATUTO O IL REGOLAMENTO PREVEDANO UNA DIVERSA MAGGIORANZA.
02. QUANDO LA PRIMA CONVOCAZIONE SIA ANDATA DESERTA NON ESSENDOSI RAGGIUNTO IL NUMERO DEI PRESENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, ALLA SECONDA CONVOCAZIONE, CHE AVRA' LUOGO IN ALTRO GIORNO, LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE PURCHE' INTERVENGANO ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.
03. I CONSIGLIERI CHE NON INTERVENGONO AD UNA INTERA SESSIONE ORDINARIA, SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI, SONO DICHIARATI DECADUTI. LA DICHIARAZIONE DI DECADENZA VIENE EFFETTUATA CON LE MODALITA' DI CUI ALLA LEGGE 23 APRILE 1981 , N. 154 .

ART. 25
ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI
01. I CONSIGLIERI DEBBONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LITI E CONTABILITA' LORO PROPRIE, VERSO IL COMUNE E VERSO LE AZIENDE COMUNALI DAL MEDESIMO AMMINISTRATE O SOGGETTE ALLA SUA AMMINISTRAZIONE O VIGILANZA, COME PURE QUANDO SI TRATTA DI INTERESSE PROPRIO O DI INTERESSE, LITI O CONTABILITA' DEI LORO PARENTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO CIVILE O DI CONFERIRE IMPIEGHI AI MEDESIMI.
02. SI ASTENGONO PURE DAL PRENDERE PARTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IN SERVIZI, ESAZIONI DI DIRITTI, SOMMINISTRAZIONI OD APPALTI DI OPERE NELL`INTERESSE DEL COMUNE O DEGLI ENTI SOGGETTI ALLA LORO AMMINISTRAZIONE O TUTELA.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 26
PUBBLICITA' DELLE SEDUTE
01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE, SALVI I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 27
PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI
01. CHI PRESIEDE L`ADUNANZA DEL CONSIGLIO E' INVESTITO DI POTERE DISCREZIONALE PER MANTENERE L`ORDINE, L`OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI E LA REGOLARITA' DELLE DISCUSSIONI E DELIBERAZIONI.
02. HA FACOLTA' DI SOSPENDERE E DI SCIOGLIERE L`ADUNANZA.
03. PUO' NELLE SEDUTE PUBBLICHE, DOPO AVER DATO GLI OPPORTUNI AVVERTIMENTI, ORDINARE CHE VENGA ESPULSO CHIUNQUE SIA CAUSA DI DISORDINE.
04. LE ADUNANZE PER L`ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SONO PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO, CHE AD OGNI EFFETTO DI LEGGE, E' IL CONSIGLIERE COMUNALE CHE HA RIPORTATO LA CIFRA INDIVIDUALE PIU' ALTA, COSTITUITA DAI VOTI DI LISTA CONGIUNTAMENTE AI VOTI DI PREFERENZA. A PARITA' DI CIFRA INDIVIDUALE PREVALE L`ETA'.

ART. 28
VOTAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON VIENE ADOTTATA IN SEDUTA VALIDA E CON LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.
02. LE VOTAZIONI IN GENERE SONO PALESI, SALVO CHE SULL`ARGOMENTO IN ESAME UNA LEGGE O LO STATUTO NON DISPONGANO DIVERSAMENTE.
03. LE SCHEDE BIANCHE, LE NON LEGGIBILI E LE NULLE SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.
04. PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DI CUI ALL` ARTT. 32 , LETTERA N), DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SI APPLICA, IN DEROGA AL DISPOSTO DEL PRECEDENTE COMMA 01 , IL PRINCIPIO DELLA MAGGIORANZA RELATIVA.
05. IN RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA, NEL NUMERO AD ESSA SPETTANTE, SONO PROCLAMATI ELETTI I DESIGNATI DALLA MINORANZA STESSA CHE NELLA VOTAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA HANNO RIPORTATO MAGGIORI VOTI.
06. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.

ART. 29
VERBALIZZAZIONE
01. IL SEGRETARIO DEL COMUNE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E NE REDIGE IL VERBALE CHE SOTTOSCRIVE INSIEME CON IL SINDACO O CHI PRESIEDE L`ADUNANZA. PUO' ESSERE COADIUVATO NELL`ATTIVITA' DI VERBALIZZAZIONE DA UN FUNZIONARIO DALLO STESSO INCARICATO.
02. IL CONSIGLIO PUO' SCEGLIERE UNO DEI SUOI MEMBRI A FARE LE FUNZIONI DI SEGRETARIO IN CASO DI IMPEDIMENTO DEL SEGRETARIO ED UNICAMENTE SOPRA UN DETERMINATO OGGETTO.
03. IL PROCESSO VERBALE INDICA I PUNTI PRINCIPALI DELLA DISCUSSIONE E IL

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

NUMERO DEI VOTI RESI PRO E CONTRO OGNI PROPOSTA.
04. OGNI CONSIGLIERE HA DIRITTO CHE NEL VERBALE SI FACCIA CONSTARE DEL SUO VOTO E DEI MOTIVI DEL MEDESIMO.
05. IL REGOLAMENTO STABILISCE:
A) LE MODALITA' DI APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE E DI INSERIMENTO IN ESSO DELLE RETTIFICAZIONI EVENTUALMENTE RICHIESTE DAI CONSIGLIERI;
B) LE MODALITA' SECONDO CUI IL PROCESSO PUO' DARSI LETTO.

ART. 30
PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI
01. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVONO ESSERE PUBBLICATE MEDIANTE AFFISSIONE ALL`ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI, SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.
02. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO SONO SOGGETTE AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' DA ESERCITARSI CON LE MODALITA' DI CUI ALL` ARTT. 46 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 E POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI AI SENSI DEL TERZO COMMA DEL SUCCESSIVO ARTT. 47 .
03. PER UNA MAGGIORE GENERALE ED IDONEA PUBBLICITA' DI TUTTA L`ATTIVITA' E LA VITA AMMINISTRATIVA COMUNALE L`ENTE SI PUO' AVVALERE DI UN`APPOSITO SERVIZIO INFORMATIVO. (BOLLETTINO O PERIODICO, COMUNICATI RADIO-TELEVISIVI, ECC.) CAPITOLO 03 GIUNTA COMUNALE E SINDACO

SEZIONE 01 ELEZIONE DELLA GIUNTA E DEL SINDACO
ART. 31
ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA
01. IL SINDACO E GIUNTA SONO ELETTI DAL CONSIGLIO NEL SUO SENO ALLA PRIMA ADUNANZA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI, SECONDO LE MODALITA' FISSATE DALL` ARTT. 34 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 E DAL PRESENTE STATUTO.
02. NON PUO' PROCEDERSI ALLE VOTAZIONI PER L`ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SE NON SIANO STATI PRIMA CONVALIDATI TANTI CONSIGLIERI QUANTI NE SONO ASSEGNATI AL COMUNE.
03. L`ELEZIONE DEVE AVVENIRE A SCRUTINIO PALESE, NEL TERMINE PERENTORIO DI SESSANTA GIORNI DI CUI AL COMMA 02 DELL` ARTT. 34 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , E CON L`OSSERVANZA DELLE NORME PREVISTE DAL MEDESIMO ARTICOLO.
04. L`ELEZIONE HA LUOGO SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE, A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.
05. OVE IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO NON SIA STATO DEPOSITATO ALMENO 24 ORE PRIMA DELLA SEDUTA INDETTA PER L`ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI PUO' CHIEDERE IL DIFFERIMENTO DELLA DELIBERAZIONE AL GIORNO SEGUENTE.
06. NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO, IL CUI CONTENUTO E' DI LIBERA SCELTA DEI PRESENTATORI, QUESTI DEVONO INDICARE I CRITERI DI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

FATTIBILITA' DEL PROGRAMMA IN RELAZIONE ALLE RISORSE FINANZIARIE DELL`ENTE.

SEZIONE 02 LA GIUNTA COMUNALE

ART. 32

LA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L`ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE ED ESERCITA LE FUNZIONI CONFERITELE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

ART. 33

COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA SEI ASSESSORI.

02. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO PRESIEDE L`ASSESSORE DELEGATO O IN MANCANZA L`ASSESSORE ANZIANO.

ART. 34

ASSESSORI EXTRA CONSILIARI

01. POSSONO ESSERE ELETTI ASSESSORI ANCHE CITTADINI RESIDENTI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE.

02. LA PRESENZA DEGLI ASSESSORI DI CUI AL PRIMO COMMA NON MODIFICA IL NUMERO DEGLI ASSESSORI COMPONENTI LA GIUNTA, DI CUI AL COMMA 01 DELL`ARTICOLO PRECEDENTE.

03. IL NUMERO DEGLI ASSESSORI EXTRA CONSILIARI NON PUO' ECCEDERE UN TERZO DEGLI ASSESSORI DA CUI LA GIUNTA E' COMPOSTA.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE PROCEDE ALL`ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' DEGLI ASSESSORI EXTRA CONSILIARI SUBITO DOPO L`ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

05. GLI ASSESSORI EXTRA CONSILIARI SONO EQUIPARATI A TUTTI GLI EFFETTI AGLI ASSESSORI DI ESTRAZIONE CONSILIARE.

06. PARTECIPANO ALLE SEDUTE ED AI LAVORI DEL CONSIGLIO MA SENZA IL DIRITTO DI VOTO.

ART. 35

ELEZIONE DELLA GIUNTA

01. L`ELEZIONE DELLA GIUNTA AVVIENE, CONTESTUALMENTE CON QUELLA DEL SINDACO, NEI MODI E TERMINI INDICATI DALLA LEGGE E DALL` ARTT. 31 DEL PRESENTE STATUTO.

02. LA LEGGE PREVEDE LE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' AD ASSESSORE COMUNALE.

ART. 36

ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI

01. I NOMINATIVI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI ASSESSORE POSSONO ESSERE DISPOSTI NELLA LISTA DEGLI ELIGENDI DI CUI ALL` ARTT. 31 NELL`ORDINE DI ANZIANITA' VOLUTO DAI PRESENTATORI DELLA LISTA

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

MEDESIMA, PURCHE' QUESTI FACCIANO DI CIO' ESPRESSA DICHIARAZIONE NEL DOCUMENTO STESSO. IN QUESTO CASO ASSESSORE ANZIANO E' IL CANDIDATO CHE NELLA LISTA OCCUPA IL PRIMO POSTO.
02. QUALORA LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA NON SIA STATA FATTA, ASSESSORE ANZIANO E' IL PIU' ANZIANO D`ETA' DEI CANDIDATI.
03. ALL`ASSESSORE ANZIANO, IN MANCANZA DELL`ASSESSORE DELEGATO O IN SUA ASSENZA, SPETTA SURROGARE IL SINDACO ASSENTE O IMPEDITO, SIA QUALE CAPO DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE CHE QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO.

ART. 37
DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA
01. LA GIUNTA RIMANE IN CARICA FINO ALL`INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA E DEL NUOVO SINDACO.
02. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA GIUNTA CON EFFETTO DELLA ELEZIONE DELLA NUOVA.
03. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO SU UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA LE DIMISSIONI DELLA STESSA.

ART. 38
MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA
01. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
02. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL`INTERA GIUNTA; DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL` ARTT. 37 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .
03. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. IN CASO DI INOSSERVANZA DELL`OBBLIGO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE NE RIFERISCE AL PREFETTO AFFINCHE' PROVVEDA ALLA CONVOCAZIONE NEI MODI E TERMINI STABILITI DALL` ARTT. 36 , COMMA 04 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .
04. L`APPROVAZIONE DELLA MOZIONE COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO CON LA MOZIONE STESSA.
05. IL SINDACO E GLI ASSESSORI DELLA GIUNTA USCENTE POSSONO ESSERE ELETTI COME COMPONENTI DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 39
CESSIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA
01. GLI ASSESSORI SINGOLI CESSANO DALLA CARICA PER:
A) MORTE;
B) DIMISSIONE;
C) REVOCA;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

D) DECADENZA.
02. LE DIMISSIONI DA MEMBRO DELLA GIUNTA SONO PRESENTATE AL SINDACO, IL QUALE LE INSCRIVE ALL`ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO PERCHE' PRENDA ATTO. LE DIMISSIONI POSSONO SEMPRE ESSERE RITIRATE PRIMA DELLA PRESA D`ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO.
03. IL CONSIGLIO PROCEDE ALLA REVOCA DEI SINGOLI ASSESSORI SU PROPOSTA DEL SINDACO QUANDO NON OSSERVINO LE LINEE DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVE STABILITE DAL CONSIGLIO STESSO O NON SVOLGANO UN`AZIONE AMMINISTRATIVA COERENTE AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO PER L`ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.
04. GLI ASSESSORI SINGOLI DECADONO DALLA CARICA NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.
05. LA DECADENZA E' DICHIARATA DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO.
06. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI ASSESSORI DIMISSIONARI, REVOCATI, DECADUTI O CESSATI DALL`UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO, A SCRUTINIO PALESE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
07. IL SINDACO, GLI ASSESSORI ED I CONSIGLIERI SONO SOSPESI DALLE FUNZIONI CON PROVVEDIMENTO DEL PREFETTO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE:
A) QUALORA VENGANO SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE PER IL DELITTO PREVISTO DALL` ARTT. 416/BIS DEL CODICE PENALE OVVERO PER DELITTI DI FAVOREGGIAMENTO COMMESSI IN RELAZIONE AD ESSO. LA SOSPENSIONE DECORRE DALLA DATA DEL PROVVEDIMENTO CHE DISPONE IL GIUDIZIO OVVERO DALLA DATA IN CUI SONO PRESENTATI O SONO CITATI A COMPARIRE IN UDIENZA PER IL GIUDIZIO;
B) QUALORA NEI LORO CONFRONTI IL TRIBUNALE ABBIA APPLICATO, ANCORCHE' CON PROVVEDIMENTO NON DEFINITIVO, UNA MISURA DI PREVENZIONE IN QUANTO INDIZIATI DI APPARTENERE AD UNA DELLE ASSOCIAZIONE DI CUI ALL` ARTT. 01 DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1965 , N. 575 .
08. GLI STESSI DECADONO DALL`UFFICIO DALLA DATA DI PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI CONDANNA PER TALUNO DEI DELITTI DI CUI AL COMMA 01 O DA QUELLA IN CUI DIVIENE DEFINITIVO IL PROVVEDIMENTO DELL`AUTORITA' GIUDIZIARIA CHE COMMINA UNA MISURA DI PREVENZIONE.
09. I FUNZIONARI COMUNALI PREPOSTI AGLI UFFICI E SERVIZI DEVONO ESSERE A DISPOSIZIONE DEL PREFETTO QUANDO, AVENDO L`AUTORITA' GIUDIZIARIA EMESSO PROVVEDIMENTO CHE, AI SENSI DEI COMMI 07 E 08 , COMPORTANO LA SOSPENSIONE O LA DECADENZA DEI CONSIGLIERI, DEGLI ASSESSORI O DEL SINDACO, VI SIA LA NECESSITA' DI VERIFICARE CHE NON RICORRANO PERICOLI DI INFILTRAZIONI DI TIPO MAFIOSO NEI SERVIZI COMUNALI ED IL PREFETTO ACCEDA PRESSO IL COMUNE PER ACQUISIRE DATI E DOCUMENTI ED ACCERTARE NOTIZIE CONCERNENTI I SERVIZI STESSI.

ART. 40
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
01. L`ATTIVITA' DELLA GIUNTA E' COLLEGIALE, FERME RESTANDO LE ATTRIBUZIONI E LE RESPONSABILITA' DEI SINGOLI ASSESSORI, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL`ARTICOLO SUCCESSIVO.
02. LA GIUNTA E' CONVOCATA DAL SINDACO, CHE FISSA L`ORDINE DEL GIORNO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DELLA SEDUTA.
03. IL SINDACO DIRIGE E COORDINA L`ATTIVITA' DELLA GIUNTA E ASSICURA L`UNITA' DELL`INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO E LA COLLEGIALE RESPONSABILITA' DI DECISIONE DELLA STESSA.
04. LA GIUNTA DELIBERA CON L`INTERVENTO DI ALMENO LA META' DEI SUOI COMPONENTI ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI.
05. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE.
06. LE VOTAZIONI SONO PALESI. IN CASO DI PARITA' DI VOTI, PREVALE QUELLO DEL SINDACO O DI CHI PER LUI PRESIEDE LA SEDUTA.
07. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA DEVE ESSERE CORREDATA DAL PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, RISPETTIVAMENTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'. I PARERI SONO RICHIAMATI IN PREMESSA DALL`ATTO DELIBERATIVO.
08. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA, REDIGE IL VERBALE DELL`ADUNANZA, CHE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO DAL SINDACO O DA CHI, PER LUI, PRESIEDE LA SEDUTA, E DAL SEGRETARIO STESSO; E CURA LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ALL`ALBO PRETORIO.
09. LA GIUNTA ADOTTA UN PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO.

ART. 41
COMPETENZE DELLA GIUNTA
01. LA GIUNTA:
A) COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE, PREVISTE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO, E DAI REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE DEL SINDACO, DEL SEGRETARIO O DEI FUNZIONARI DIRIGENTI. NELL`ESERCIZIO DELL`ORDINARIA AMMINISTRAZIONE LA GIUNTA E' COMPETENTE IN MATERIA DI APPALTI E CONCESSIONI SENZA LIMITI DI VALORE PER TUTTI GLI INTERVENTI CHE TROVANO COPERTURA FINANZIARIA NELL`AMBITO DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E, PER QUELLI CON FINANZIAMENTO EXTRA BILANCIO COMUNALE FINO AL LIMITE MASSIMO DI CENTO MILIONI;
B) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA' E NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI.
02. APPARTIENE ALLA GIUNTA DELIBERARE LE VARIAZIONI AL BILANCIO CONSISTENTI IN PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO E DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE E DISPORRE L`UTILIZZAZIONE DELLE SOMME PRELEVATE. ALLO STESSO MODO LA GIUNTA DELIBERA I PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA.

ART. 42
DELIBERAZIONI D`URGENZA DELLA GIUNTA
01. LA GIUNTA PUO', IN CASI DI URGENZA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', PRENDERE DELIBERAZIONI ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO.
02. L`URGENZA, DETERMINATA DA CAUSE NUOVE E POSTERIORI ALL`ULTIMA ADUNANZA CONSILIARE, DEVE ESSERE TALE DA NON CONSENTIRE LA

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TEMPESTIVA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO.
03. LE DELIBERAZIONI SUDDETTE SONO DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.
04. IL CONSIGLIO, OVE NEGHI LA RATIFICA O MODIFICHI LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA, ADOTTA I NECESSARI PROVVEDIMENTI NEI RIGUARDI
DEI RAPPORTI GIURIDICI EVENTUALMENTE SORTI SULLA BASE DELLE DELIBERAZIONI NON RATIFICATE O MODIFICATE.

ART. 43
PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA
01. TUTTE LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SONO PUBBLICATE MEDIANTE AFFISSIONE ALL`ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI SALVO
SPECIFICHE DISPOSIZIONE DI LEGGE.
02. SI APPLICA ALLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA IL DISPOSTO DELL` ARTT. 30 DEL PRESENTE STATUTO.

SEZIONE 03 IL SINDACO
ART. 44
SINDACO ORGANO ISTITUZIONALE
01. IL SINDACO E' CAPO DELL`AMMINISTRAZIONE ED UFFICIALE DEL GOVERNO.
02. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.
03. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LA FORMULA DI CUI ALL` ARTT. 11 DEL T.U.
10 GENNAIO 1957 , N. 03 .
04. LA LEGGE STABILISCE LE CONSEGUENZE DELL`OMESSO O RITARDATO GIURAMENTO.

ART. 45
COMPETENZE DEL SINDACO QUALE CAPO DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE
01. IL SINDACO QUALE CAPO DELL`AMMINISTRAZIONE:
A) RAPPRESENTA IL COMUNE;
B) CONVOCA IL CONSIGLIO SPEDENDO TEMPESTIVAMENTE GLI AVVISI E LO PRESIEDE;
C) CONVOCA E PRESIEDE LA GIUNTA; DISTRIBUISCE GLI AFFARI, SU CUI LA GIUNTA DEVE DELIBERARE, TRA I MEMBRI DELLA MEDESIMA IN
RELAZIONE ALLE FUNZIONI ASSEGNATE E ALLE DELEGHE RILASCIATE AI SENSI DELL` ARTT. 46 ; VIGILA SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRATICHE
AFFIDATE A CIASCUN ASSESSORE E NE FIRMA I PROVVEDIMENTI ANCHE PER MEZZO DELL`ASSESSORE DA LUI DELEGATO;
D) STABILISCE GLI ARGOMENTI DA TRATTARSI NELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA;
E) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI E VIGILA A CHE IL SEGRETARIO COMUNALE ED I RESPONSABILI DEI SERVIZI
DIANO ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, SECONDO LE DIRETTIVE DA ESSO IMPARTITE;
F) STIPULA TUTTI I CONTRATTI, DEL COMUNE, DELIBERATI DAL CONSIGLIO E DALLA GIUNTA, NONCHE' GLI ACCORDI DI CUI ALL` ARTT. 11 DELLA
LEGGE 07 AGOSTO 1990, N. 241 ;
G) IMPARTISCE, NELL`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE, LE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DIRETTIVE, VIGILA SULL`ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E ADOTTA I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI ED APPLICA AL TRASGRESSORE LE SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE;
H) RILASCIA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA, STATI DI FAMIGLIA, CERTIFICATI DI INDIGENZA;
I) RAPPRESENTA IL COMUNE IN GIUDIZIO, SIA ATTORE O CONVENUTO; PROMUOVE DAVANTI ALL`AUTORITA' GIUDIZIARIA, SALVO A RIFERIRE ALLA GIUNTA NELLA PRIMA SEDUTA, I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE;
L) SOVRINTENDE A TUTTI GLI UFFICI E ISTITUTI COMUNALI;
M) SOSPENDE, NEI CASI D`URGENZA, I DIPENDENTI COMUNALI RIFERENDONE ALLA GIUNTA ED ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI APPARTENENZA DEI SOSPESI;
N) COORDINA, NELL`AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI IMPARTITI DAL CONSIGLIO AI SENSI DELL` ARTT. 11 DEL PRESENTE STATUTO, GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L`ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI.
02. IL SINDACO, INOLTRE, ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI E SOVRINTENDE ALL`ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE.

ART. 46
DELEGAZIONI DEL SINDACO
01. IL SINDACO, CON PROPRIO PROVVEDIMENTO, NOMINA UN ASSESSORE CON LA DELEGA A SOSTITUIRLO IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.
02. IL SINDACO HA FACOLTA' DI ASSEGNARE, CON SUO PROVVEDIMENTO, AD OGNI ASSESSORE FUNZIONI ORDINATE ORGANICAMENTE PER GRUPPI DI MATERIE E CON DELEGA A FIRMARE GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE FUNZIONI ISTRUTTORIE ED ESECUTIVE LORO ASSEGNATE, RIMANENDO DI SUA PERTINENZA LA FIRMA DI TUTTI GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE.
03. NEL RILASCIO DELLE DELEGHE DI CUI AI PRECEDENTI COMMI, IL SINDACO UNIFORMERA' I SUOI PROVVEDIMENTI AL PRINCIPIO PER CUI SPETTANO AGLI ASSESSORI I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO.
04. IL SINDACO PUO' MODIFICARE L`ATTRIBUZIONE DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI DI OGNI ASSESSORE OGNI QUALVOLTA, PER MOTIVI DI COORDINAMENTO E FUNZIONALITA', LO RITENGA OPPORTUNO.
05. LE DELEGAZIONI E LE EVENTUALI MODIFICAZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI DEVONO ESSERE FATTE PER ISCRITTO E COMUNICATE AL CONSIGLIO.
06. NELL`ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELEGATE GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI DI FRONTE AL SINDACO E SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL` ARTT. 87 E SEGUENTI DEL PRESENTE STATUTO.
07. GLI ASSESSORI, CUI SIA STATA CONFERITA LA DELEGA, DEPOSITANDO LA FIRMA PRESSO LA PREFETTURA PER EVENTUALI LEGALIZZAZIONI.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

08. IL SINDACO, QUANDO PARTICOLARI MOTIVI LO ESIGANO, PUO' DELEGARE AD UNO O PIU' CONSIGLIERI (CON IL LIMITE DI QUATTRO CONSIGLIERI)
L`ESERCIZIO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI SUA COMPETENZA INERENTI A SPECIFICHE ATTIVITA' O SERVIZI CHE NON SIANO STATI AFFIDATI
AGLI ASSESSORI E SEMPRE CHE TUTTI GLI ASSESSORI ABBIANO RICEVUTO UNA DELEGA. IL CONSIGLIO PRENDE ATTO DEL PROVVEDIMENTO DEL SINDACO
E STABILISCE IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI DELEGATI CHE NON DEVE SUPERARE QUELLO PREVISTO PER GLI ASSESSORI.
09. LE DELEGHE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SONO SOSPESE DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE DEL SINDACO, A QUALSIASI CAUSA DOVUTA.

ART. 47
SURROGAZIONE DEL CONSIGLIO PER LE NOMINE
01. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERA LE NOMINE DI SUA COMPETENZA ENTRO IL TERMINE DELL` ARTT. 17 COMMA 06 DEL PRESENTE STATUTO, O
COMUNQUE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE ALL`ORDINE DEL GIORNO, IL SINDACO, SENTITI I CAPIGRUPPI CONSILIARI, PROVVEDE,
ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE, ALLE NOMINE CON UN SUO ATTO, COMUNICANDOLO AL CONSIGLIO NELLA PRIMA ADUNANZA.

ART. 48
POTERE DI ORDINANZA DEL SINDACO
01. IL SINDACO EMETTE ORDINANZE IN CONFORMITA' ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI GENERALI E COMUNALI.
02. LE TRASGRESSIONI ALLE ORDINANZE PREDETTE SONO PUNITE CON SANZIONI PECUNIARIA AMMINISTRATIVA A NORMA DEGLI ARTT. 106 E SEGUENTI
DEL T.U. 03 MARZO 1934 N. 383 E DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689 .
03. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, ADOTTA, CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL`ORDINAMENTO
GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE ED
ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L`INCOLUMITA' DEI CITTADINI.
04. SE L`ORDINANZA ADOTTATA AI SENSI DEL COMMA 03 E' RIVOLTA A PERSONE DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERANO ALL`ORDINE IMPARTITO,
IL SINDACO PUO' PROVVEDERE D`UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI, SENZA PREGIUDIZIO DEI REATI IN CUI FOSSERO INCORSI.

ART. 49
COMPETENZA DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO
01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, SOVRAINTENDE:
A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE ED AGLI ADEMPIMENTI DEMANDATEGLI DALLE LEGGI IN MATERIA ELETTORALE, DI
LEVA MILITARE E DI STATISTICA;
B) ALL`EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, DI
SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA;
C) ALLO SVOLGIMENTO, IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DALLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLA LEGGE;
D) ALLA VIGILANZA DI TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L`ORDINE PUBBLICO, INFORMANDONE IL PREFETTO.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

02. OVE IL SINDACO O CHI NE ESERCITA LE FUNZIONI NON ADEMPIA AI COMPITI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, E' TENUTO A RIMBORSARE AL COMUNE LE INDENNITA' CORRISPOSTE AL COMMISSARIO EVENTUALMENTE INVIATO DAL PREFETTO PER L`ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI STESSE.

CAPO 02
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
SEZIONE 01 CRITERI DIRETTIVI
ART. 50
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
01. IL COMUNE GARANTISCE L`EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DI TUTTI I CITTADINI ALL`ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA, ECONOMICA E SOCIALE DELLA COMUNITA'. CONSIDERA, A TAL FINE, CON FAVORE IL COSTITUIRSI DI OGNI ASSOCIAZIONE INTESA A CONCORRERE CON METODO DEMOCRATICO ALLA PREDETTA ATTIVITA'.
02. NELL`ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, NELLA FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DEI PROPRI PROGRAMMI GESTIONALI IL COMUNE ASSICURA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DEI SINDACATI E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI SOCIALI.
03. AI FINI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE L`AMMINISTRAZIONE COMUNALE FAVORISCE L`INIZIATIVA POPOLARE IN TUTTI GLI AMBITI CONSENTITI DALLE LEGGI VIGENTI.
04. L`AMMINISTRAZIONE COMUNALE GARANTISCE IN OGNI CIRCOSTANZA LA LIBERTA', L`AUTONOMIA E L`UGUAGLIANZA DI TRATTAMENTI DI TUTTI I GRUPPI ED ORGANISMI.

SEZIONE 02 RIUNIONI, ASSEMBLEE, CONSULTAZIONI.
ART. 51
RIUNIONI E ASSEMBLEE
01. IL DIRITTO DI PROMUOVERE RIUNIONI E ASSEMBLEE IN PIENA LIBERTA' E AUTONOMIA APPARTIENE A TUTTI I CITTADINI, GRUPPI E ORGANISMI SOCIALI A NORMA DELLA COSTITUZIONE, PER IL LIBERO SVOLGIMENTO IN FORME DEMOCRATICHE DELLE ATTIVITA' POLITICHE, SOCIALI, SPORTIVE E RICREATIVE.
02. L`AMMINISTRAZIONE COMUNALE NE FACILITA L`ESERCIZIO, METTENDO A DISPOSIZIONE LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE A TUTTI I CITTADINI, GRUPPI E ORGANISMI SOCIALI A CARATTERE DEMOCRATICO CHE SI RICONOSCONO NEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA E CHE NE FACCIANO TEMPESTIVA RICHIESTA.
03. L`AMMINISTRAZIONE COMUNALE CONVOCA ASSEMBLEE DI CITTADINI, DI LAVORATORI, DI STUDENTI E DI OGNI ALTRA CATEGORIA SOCIALE:
A) PER LA FORMAZIONE DI COMITATI E COMMISSIONI;
B) PER DIBATTERE PROBLEMI;
C) PER SOTTOPORRE PROPOSTE, PROGRAMMI CONSUNTIVI, DELIBERAZIONI.
04. LA CONVOCAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA E' DISPOSTA DAL SINDACO, DALLA GIUNTA O DAL CONSIGLIO COMUNALE IN SEGUITO A VOTO DEL CONSIGLIO STESSO.
05. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE SONO STABILITE NELL`APPOSITO REGOLAMENTO.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 52
CONSULTAZIONI
01. IL CONSIGLIO COMUNALE O LA GIUNTA DI PROPRIA INIZIATIVA O SU RICHIESTA DI ALTRI ORGANISMI, DELIBERA LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI, DEI LAVORATORI, DEGLI STUDENTI, DELLE FORZE SINDACALI E SOCIALI, NELLE FORME VOLTA PER VOLTA RITENUTE PIU' IDONEE, SU PROVVEDIMENTI DI LORO INTERESSE.
02. I RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEVONO ESSERE RIPORTATI NEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE O DELLA GIUNTA CHE NE FANNO ESPLICITA MENZIONE NELLE INERENTI DELIBERAZIONI.
03. I COSTI DELLE CONSULTAZIONI SONO A CARICO DEL COMUNE, SALVO CHE LA CONSULTAZIONE SIA STATA RICHIESTA DA ALTRI ORGANISMI A LORO SPESE.

SEZIONE 03 INIZIATIVE POPOLARI
ART. 53
ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE
01. GLI ELETTORI DEL COMUNE POSSONO RIVOLGERE ISTANZE E PETIZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE CON RIFERIMENTO AI PROBLEMI DI RILEVANZA CITTADINA.
02. LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE SONO RICEVUTE DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE E' TENUTO A DELIBERARE NEL MERITO ENTRO SESSANTA GIORNI.
03. AGLI EFFETTI DEI PRECEDENTI COMMI LE ISTANZE POSSONO ESSERE SOTTOSCRITTE DA UNO O PIU' ELETTORI; LE PETIZIONI E LE PROPOSTE DA NON MENO DI CINQUECENTO ELETTORI.
04. L`AUTENTICAZIONE DELLE FIRME AVVIENE A NORMA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO SUL REFERENDUM DI CUI AL SUCCESSIVO ARTT. 57 .

ART. 54
REFERENDUM
01. IL REFERENDUM SU MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE E' VOLTO A REALIZZARE IL RAPPORTO TRA GLI ORIENTAMENTI CHE MATURANO NELLA COMUNITA' E L`ATTIVITA' DEGLI ORGANI COMUNALI.
02. IL COMUNE NE FAVORISCE L`ESPERIMENTO NEI LIMITI CONSENTITI DALLE ESIGENZE DI FUNZIONALITA' DELL`ORGANIZZAZIONE COMUNALE.
03. SONO AMMESSI SOLTANTO REFERENDUM CONSULTIVI; LA INDIZIONE E' FATTA QUANDO LO RICHIEDA ALMENO UN DECIMO DEGLI ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.
04. HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE AL REFERENDUM TUTTI I CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.
05. SULL`AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM DECIDE IL CONSIGLIO COMUNALE CON LE MODALITA' E LA MAGGIORANZA PREVISTA DAL REGOLAMENTO.
06. IL REFERENDUM NON PUO' AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO

ART. 55
VALIDITA' DEL REFERENDUM
01. IL REFERENDUM E' VALIDO QUANDO ABBIANO PARTECIPATO ALMENO LA

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

META' PIU' UNO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.

ART. 56
EFFETTI DEL REFERENDUM CONSULTIVO
01. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM E' DICHIARATO ACCOLTO NEL CASO IN CUI I VOTI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA AFFERMATIVA NON SIANO INFERIORI ALLA MAGGIORANZA DEGLI ELETTORI VOTANTI; ALTRIMENTI E' DICHIARATO RESPINTO.
02. SE L`ESITO E' STATO FAVOREVOLE, IL SINDACO E' TENUTO A PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI, LA DELIBERAZIONE SULL`OGGETTO DEL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.
03. ENTRO LO STESSO TERMINE, SE L`ESITO E' STATO NEGATIVO, IL SINDACO HA FACOLTA' DI PROPORRE EGUALMENTE AL CONSIGLIO LA DELIBERAZIONE SULL`OGGETTO DEL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

ART. 57
DISCIPLINA DEL REFERENDUM
01. LE NORME PER L`ATTUAZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO SONO STABILITE NELL`APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 58
AZIONE POPOLARE
01. CIASCUN ELETTORE DEL COMUNE PUO' FAR VALERE, INNANZI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE, LE AZIONI ED I RICORSI CHE SPETTANO AL COMUNE.
02. LA GIUNTA COMUNALE, OVE SIA ORDINATA LA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO, DELIBERA LA COSTITUZIONE DEL COMUNE IN GIUDIZIO. PER IL CASO DI SOCCOMBENZA LE SPESE SONO POSTE A CARICO DI CHI HA PROMOSSO L`AZIONE O DEI SUOI AVENTI CAUSA.

ART. 59
PUBBLICITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI
01. TUTTI GLI ATTI DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA INDICAZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO, CHE NE VIETI L`ESIBIZIONE, IN QUANTO LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI O DELLE IMPRESE.

ART. 60
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI
01. CON LE MODALITA' STABILITE DALL`APPOSITO REGOLAMENTO E' ASSICURATO AI CITTADINI DEL COMUNE, SINGOLI O ASSOCIATI, IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED E' DISCIPLINATO IL RILASCIO DI COPIE DI ATTI PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI ED EVENTUALI DIRITTI.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

02. IL REGOLAMENTO INOLTRE:
A) INDIVIDUA, CON NORME DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, I RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI;
B) DETTA LE NORME NECESSARIE PER ASSICURARE AI CITTADINI L`INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL`ORDINE DI
ESAME DI DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDINO;
C) ASSICURA IL DIRITTO DEI CITTADINI DI ACCEDERE, IN GENERALE, ALLE INFORMAZIONI DI CUI E' IN POSSESSO L`AMMINISTRAZIONE;
D) ASSICURA AGLI ENTI, ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ALLE ASSOCIAZIONI DI ACCEDERE ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI, AL FINE DI
RENDERE EFFETTIVA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL`ATTIVITA' DELL`AMMINISTRAZIONE.

CAPO 03
DIFENSORE CIVICO
ART. 61
ISTITUZIONE
01. E' ISTITUITO NEL COMUNE L`UFFICIO DEL "DIFENSORE CIVICO" QUALE GARANTE DEL BUON ANDAMENTO, DELL`IMPARZIALITA', DELLA
TEMPESTIVITA' E DELLA CORRETTEZZA DELL`AZIONE AMMINISTRATIVA.
02. IL DIFENSORE CIVICO NON E' SOTTOPOSTO AD ALCUNA FORMA DI DIPENDENZA GERARCHICA O FUNZIONALE DAGLI ORGANI DEL COMUNE ED E'
TENUTO ESCLUSIVAMENTE AL RISPETTO DELL`ORDINAMENTO VIGENTE.

ART. 62
ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO
01. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
02. LA VOTAZIONE AVVIENE IN FORMA PALESE.
03. IL DIFENSORE CIVICO DEVE ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' CON LA CARICA DI CONSIGLIERE
COMUNALE ED ESSERE SCELTO FRA I CITTADINI RESIDENTI CHE, PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA, DIANO LA MASSIMA GARANZIA DI INDIPENDENZA,
OBIETTIVITA', SERENITA' DI GIUDIZIO E COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA.
04. L`INCARICO DI DIFENSORE CIVICO E' INCOMPATIBILE CON OGNI ALTRA CARICA ELETTIVA PUBBLICA ED INOLTRE CON:
A) QUALSIASI ATTIVITA' PROFESSIONALE O DI LAVORO DIPENDENTE CON AZIENDE PUBBLICHE O PRIVATE AVENTI RAPPORTI ECONOMICI CON IL
COMUNE;
B) QUALSIASI RAPPORTO DI DIPENDENZA CON COMUNE;
C) LE FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI AZIENDA ENTE E SOCIETA' DIPENDENTE O CONTROLLATA DAL STATO OD ALTRO ENTE PUBBLICO, O CHE
COMUNQUE VI ABBIA PARTECIPAZIONE NEL CAPITALE O NELLA GESTIONE;
D) LA QUALITA' DI COMPONENTE DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO.
05. L`INCOMPATIBILITA', ORIGINARIA O SOPRAVVENUTA, COMPORTA LA DICHIARAZIONE DI DECADENZA DALL`UFFICIO SE L`INTERESSATO NON FA
CESSARE LA RELATIVA CAUSA ENTRO VENTI GIORNI DALLA CONTESTAZIONE.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

06. IL TITOLARE DELL`UFFICIO DI DIFENSORE CIVICO HA L`OBBLIGO DI RESIDENZA NEL COMUNE.
07. ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI AL COMMA L SI APPLICA LA DISPOSIZIONE DEL COMMA 09 DELL` ARTT. 17 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 63
DURATA IN CARICA E REVOCA DEL DIFENSORE CIVICO
01. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA QUANTO IL CONSIGLIO COMUNALE CHE LO HA ELETTO E NON PUO' ESSERE CONFERMATO CHE UNA SOLA VOLTA CON LE STESSE MODALITA' DELLA PRIMA ELEZIONE.
02. I POTERI DEL DIFENSORE CIVICO SONO PROROGATI FINO ALL`ENTRATA IN CARICA DEL SUCCESSORE.
03. IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE REVOCATO, CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DA ADOTTARSI CON IL VOTO FAVOREVOLE E PALESE DEI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, PER GRAVI MOTIVI INERENTI ALL`ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI.

ART. 64
FUNZIONI
01. A RICHIESTA DI CHIUNQUE VI ABBIA INTERESSE, IL DIFENSORE CIVICO INTERVIENE PRESSO L`AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PRESSO GLI ENTI E LE AZIENDE DA ESSA DIPENDENTI PER ASSICURARE CHE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ABBIA REGOLARE CORSO E CHE GLI ATTI SIANO TEMPESTIVAMENTE E CORRETTAMENTE EMANATI.
02. NELLO SVOLGIMENTO DELLA SUA AZIONE IL DIFENSORE CIVICO RILEVA EVENTUALI IRREGOLARITA', NEGLIGENZE O RITARDI, VALUTANDO IN RELAZIONE ALLE QUESTIONI SOTTOPOSTE AL SUO ESAME ANCHE LA RISPONDENZA ALLE NORME DI BUONA AMMINISTRAZIONE E SUGGERENDO MEZZI E RIMEDI PER L`ELIMINAZIONE DELLE DISFUNZIONI RILEVATE.
03. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INTERVENIRE ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA A FRONTE DI CASI DI PARTICOLARE GRAVITA' GIA' NOTI E CHE STIANO PREOCCUPANDO LA CITTADINANZA.

ART. 65
MODALITA' DI INTERVENTO
01. LE PERSONE CHE ABBIANO IN CORSO UNA PRATICA O ABBIANO INTERESSE AD UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO IN CORSO PRESSO L`AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE O GLI ENTI ED AZIENDE DA ESSO DIPENDENTI, HANNO DIRITTO DI CHIEDERE PER ISCRITTO NOTIZIE SULLO STATO DELLA PRATICA O DEL PROCEDIMENTO; TRASCORSI TRENTA GIORNI SENZA CHE ABBIANO RICEVUTO RISPOSTA O QUALORA NE ABBIANO RICEVUTA UNA INSODDISFACENTE, POSSONO CHIEDERE L`INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO.
02. IL DIFENSORE CIVICO PUO' CONVOCARE DIRETTAMENTE I FUNZIONARI CUI SPETTA LA RESPONSABILITA' DELL`AFFARE IN ESAME, DANDONE AVVISO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO O UFFICIO DA CUI DIPENDONO, E CON ESSI PUO' PROCEDERE ALL`ESAME DELLA PRATICA O DEL PROCEDIMENTO.
03. IN OCCASIONE DI TALE ESAME IL DIFENSORE CIVICO STABILISCE, TENUTO CONTO DELLE ESIGENZE DI SERVIZIO, IL TERMINE MASSIMO PER LA DEFINIZIONE DELLA PRATICA O DEL PROCEDIMENTO, DANDONE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

IMMEDIATAMENTE NOTIZIA ALLA PERSONA INTERESSATA E, PER CONOSCENZA, AL SINDACO
ED AL SEGRETARIO COMUNALE.
04. IL DIFENSORE CIVICO HA DIRITTO DI OTTENERE DALL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DAGLI ENTI ED AZIENDE DI CUI COMMA 01 COPIA DEGLI ATTI E DOCUMENTI, NONCHE' OGNI NOTIZIA CONNESSA ALLE QUESTIONI TRATTATE, E DEVE DENUNCIARE AL SINDACO I FUNZIONARI CHE IMPEDISCANO O RITARDINO L`ESPLETAMENTO DELLE SUE FUNZIONI.
05. IL DIFENSORE CIVICO DEVE SOSPENDERE OGNI INTERVENTO SUI FATTI DEI QUALI SIA INVESTITA L`AUTORITA' GIUDIZIARIA PENALE.

ART. 66
RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE
01. IL DIFENSORE CIVICO INVIA AL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO IL IL 31 MARZO DI OGNI ANNO, LA RELAZIONE SULL`ATTIVITA' SVOLTA NELL`ANNO PRECEDENTE, SEGNALANDO I CASI IN CUI SI SONO VERIFICATI RITARDI E IRREGOLARITA' E FORMULANDO OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI.
02. IL MEDESIMO PUO', IN CASO DI PARTICOLARE IMPORTANZA INVIARE MESSAGGI AL CONSIGLIO COMUNALE TRAMITE IL SINDACO.
03. IL CONSIGLIO COMUNALE, ESAMINATA LA RELAZIONE O/E IL MESSAGGIO, ADOTTA LE DETERMINAZIONI DI SUA COMPETENZA CHE RITENGA OPPORTUNE.

ART. 67
MEZZI DEL DIFENSORE CIVICO
01. IL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE, CON PROPRIA DELIBERAZIONE, SENTITO IL DIFENSORE CIVICO, LA SEDE, LA DOTAZIONE ORGANICA ED I CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE. L`ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE ALL`UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO E' STABILITA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA.
02. IL PERSONALE DIPENDENTE PER L`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CHE TRATTASI, INDIVIDUATO NELL`ORGANICO COMUNALE, E' ASSEGNATO ALL`UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO E POSTO ALLE SUE DIPENDENZE FUNZIONALI.
03. L`ARREDAMENTO, I MOBILI E LE ATTREZZATURE SONO ASSEGNATE AL DIFENSORE CIVICO, CHE NE DIVIENE CONSEGNATARIO.
04. LE SPESE DI FUNZIONAMENTO SONO IMPEGNATE, ANCHE SU PROPOSTA DEL DIFENSORE CIVICO E, LIQUIDATE SECONDO LE NORME E LE PROCEDURE PREVISTE DAL VIGENTE ORDINAMENTO.

ART. 68
TRATTAMENTO ECONOMICO
01. AL DIFENSORE CIVICO SPETTANO LE INDENNITA' ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO PREVISTI PER IL SINDACO COSI' COME REGOLATI DALLA LEGGE 816/1985.

TITOLO 04
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
ART. 69

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

SVOLGIMENTO DELL`AZIONE AMMINISTRATIVA

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE E DI SEMPLICITA' DELLE PROCEDURE; SVOLGE TALE ATTIVITA' PRECIPUAMENTE NEI SETTORI ORGANICI SOCIALI, DELL`ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO SECONDO LE LEGGI.

02. GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE ED I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI, QUANDO SIA STATA PRESENTATA ISTANZA PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI O CONCESSORI, DEVONO:

A) PROVVEDERVI, ENTRO IL TERMINE DI TRENTA GIORNI, NEI MODI STABILITI DELLA LEGGE SULL`AZIONE AMMINISTRATIVA 07 AGOSTO 1990 N. 241 ;

B) VERIFICARE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGITTIMAZIONE E DEI PRESUPPOSTI CHE SIANO RILEVANTI PER L`EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO;

C) ACCERTARE L`INSUSSISTENZA DI CAUSE OSTATIVE AL RILASCIO DI LICENZE, AUTORIZZAZIONI, O ISCRIZIONI SECONDO LA LEGGE.

03. LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L`ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI SONO DISCIPLINATI CON APPOSITO REGOLAMENTO RECANTE, AI SENSI DELL` ARTT. 12 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241 , I CRITERI E LE MODALITA' ALLE QUALI IL CONSIGLIO E LA GIUNTA DEVONO ATTENERSI. NEI SINGOLI PROVVEDIMENTI, RELATIVI AGLI INTERVENTI PREDETTI, DEVE RISULTARE LA EFFETTIVA OSSERVANZA DEI CRITERI PREDETERMINATI E DARSI ATTO ANCHE DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA DEI BENEFICIATI.

04. PER IL CONSEGUIMENTO DELLA MASSIMA TRASPARENZA DELL`AZIONE AMMINISTRATIVA DEVE DARSI LA PIU' AMPIA PUBBLICITA' AL RILASCIO DI LICENZE, AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI. PARTICOLARE PUBBLICITA' VERRA' DATA, MEDIANTE AFFISSIONE ALL`ALBO PRETORIO E IN LUOGHI PUBBLICI, AD ELENCHI MENSILI DELLE CONCESSIONI O LICENZE EDILIZIE, RILASCIATE O NEGATE.

05. NELL`ESAME DELLE DOMANDE TENDENTI AD OTTENERE UN PROVVEDIMENTO L`ORGANO COMUNALE COMPETENTE DEVE SEGUIRE CRITERI OBIETTIVI, RISPETTANDO I TEMPI PREVISTI PER L`EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO STESSO E RENDENDO PUBBLICI SIA QUELLI POSITIVI CHE QUELLI NEGATIVI, CORREDATI DALLE RELATIVE MOTIVAZIONI.

06. IL SINDACO E I FUNZIONARI PREPOSTI AGLI UFFICI E SERVIZI SONO RESPONSABILI DELLA PUNTUALE E TEMPESTIVA APPLICAZIONI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMPRESE LE DEMOLIZIONI E RIDUZIONI IN PRISTINO, PROVVEDENDO D`UFFICIO QUANDO DEL CASO.

07. IL COMUNE, PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN AMBITI TERRITORIALI ADEGUATI, ATTUA LE FORME DI DECENTRAMENTO PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO, NONCHE' FORME DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA.

08. IL COMUNE, NELL`AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, GESTISCE SERVIZI PUBBLICI.

CAPO 01

SERVIZI

ART. 70

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

01. IL COMUNE PUO' ASSUMERE L`IMPIANTO E LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. I SERVIZI DA GESTIRSI CON DIRITTO DI PRIVATIVA SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 71

GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI PUBBLICI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA L`ASSUNZIONE DELL`IMPIANTO E DELL`ESERCIZIO DIRETTO DEI PUBBLICI SERVIZI NELLE SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO, NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE O UN`AZIENDA;

B) IN CONCESSIONE A TERZI QUANDO ESISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE NEL RISPETTO DELLE PROCEDURE VIGENTI E CON SALVAGUARDIA DELLE COOPERATIVE E DELLE IMPRESE OPERANTI NEL TERRITORIO;

C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;

D) A MEZZO DI ISTITUZIONE, PER L`ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;

E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE COMUNALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNITA', IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

02. NELLA DELIBERAZIONE DI ASSUNZIONE DIRETTA DI UN SERVIZIO, GIA' AFFIDATO IN APPALTO OD IN CONCESSIONE, DOVRANNO INDICARSI LE NOTIZIE DI CUI ALL` ARTT. 03 DEL D.P.R. 01 OTTOBRE 1986 N. 902 .

ART. 72

AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA LA COSTITUZIONE DI AZIENDE SPECIALI, DOTATE DI PERSONALITA' GIURIDICA E DI AUTONOMIA GESTIONALE, E NE APPROVA LO STATUTO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE LA COSTITUZIONE DI "ISTITUZIONI", ORGANISMO DOTATO DI SOLA AUTONOMIA GESTIONALE.

03. ORGANI DELL`AZIENDA E DELLA ISTITUZIONE SONO:

A) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, I CUI COMPONENTI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, FUORI DEL PROPRIO SENO, FRA COLORO CHE HANNO I REQUISITI PER LA ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA PER STUDI COMPIUTI, PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE PUBBLICHE O PRIVATE, PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI. LA NOMINA HA LUOGO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI. SI APPLICANO PER LA REVOCA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LE NORME PREVISTE DALL`ORDINAMENTO VIGENTE PER LA REVOCA DEGLI ASSESSORI COMUNALI;

B) IL PRESIDENTE, NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTAZIONE SEPARATA, PRIMA DI QUELLA DEGLI ALTRI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

AMMINISTRAZIONE;
C) IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE. E' NOMINATO PER CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI.
04. L`ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATI DAL PROPRIO STATUTO E DAI REGOLAMENTI; QUELLI DELLE ISTITUZIONI SONO DISCIPLINATI DAL PRESENTE STATUTO E DA REGOLAMENTI COMUNALI.
05. SPETTA AL COMUNE CONFERIRE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, DETERMINARE LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVARE GLI ATTI FONDAMENTALI, VERIFICARE I RISULTATI DELLA GESTIONE, PROVVEDERE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

CAPO 02
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 73
CONVENZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, DELIBERA APPOSITE CONVENZIONI DA STIPULARSI CON ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA, AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI.
02. LE CONVENZIONI DEVONO STABILIRE I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

ART. 74
CONSORZI

01. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI CONSORZI CON ALTRI COMUNI E PROVINCE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI SECONDO LE NORME PREVISTE DALL` ARTT. 73 DEL PRESENTE STATUTO, IN QUANTO COMPATIBILI.
02. A QUESTO FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, UNA CONVENZIONE AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTT. , UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.
03. LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE L`OBBLIGO, A CARICO DEL CONSORZIO, DELLA TRASMISSIONE AL COMUNE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO STESSO.
04. IL SINDACO O UN SUO DELEGATO FA PARTE DELL`ASSEMBLEA DEL CONSORZIO CON RESPONSABILITA' PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONVENZIONE E DALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

ART. 75
ACCORDI DI PROGRAMMA

01. PER LA DEFINIZIONE E L`ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L`AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, IL SINDACO, IN RELAZIONE ALLA COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE DEL COMUNE SULL`OPERA O SUGLI INTERVENTI O SUI PROGRAMMI DI INTERVENTO, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI E PER DETERMINARNE I TEMPI, LE MODALITA', IL FINANZIAMENTO ED OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

02. A TAL FINE IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA TRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.
03. L`ACCORDO, CONSISTENTE NEL CONSENSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, E' APPROVATO CON ATTO FORMALE DEL SINDACO.
04. QUALORA L`ACCORDO SIA ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E COMPORTI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI,
L`ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO DEVE ESSERE RATIFICATA DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO TRENTA GIORNI A PENA DI DECADENZA.
05. LA DISCIPLINA DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA, PREVISTA DALL` ARTT. 27 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 , E DAL PRESENTE ARTICOLO
SI APPLICA A TUTTI GLI ACCORDI DI PROGRAMMA PREVISTI DA LEGGI VIGENTI RELATIVI AD OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI DI INTERVENTO DI
COMPETENZA DEL COMUNE.

TITOLO 05
UFFICI E PERSONALE
ART. 76
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
01. IL COMUNE IN CONFORMITA' ALLE NORME DEL PRESENTE STATUTO E ALLA TIPOLOGIA (CLASSE 01/B) RICONOSCIUTA CON D.M. 18.09.1989 ,
DISCIPLINA CON APPOSITO REGOLAMENTO LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE, L`ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

CAPO 01
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
ART. 77
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
01. L`UFFICIO COMUNALE SI ARTICOLA IN SETTORI.
02. NEL SETTORE SI INDIVIDUA LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI MASSIMA DIMENSIONE PRESENTE NELL`ENTE, FINALIZZATA A GARANTIRE
L`EFFICACIA DELL`INTERVENTO DELL`ENTE STESSO NELL`AMBITO DI UNA MATERIA O DI PIU' MATERIE APPARTENENTI AD UN`ALTRA OMOGENEA.
03. IL SETTORE PUO' ARTICOLARSI IN "SERVIZI" ED ANCHE IN "UNITA' OPERATIVE".
04. GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI SARANNO ORGANIZZATI SECONDO CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' ED ASSUMERANNO
QUALI OBIETTIVI L`EFFICIENZA E L`EFFICACIA DELL`AZIONE AMMINISTRATIVA PER CONSEGUIRE I PIU' ELEVATI LIVELLI DI PRODUTTIVITA'. IL
PERSONALE AGLI STESSI PREPOSTI OPERA CON PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA' AL SERVIZIO DEI CITTADINI. NELL`ATTUAZIONE DEI VARI
CRITERI E PRINCIPI I DIRIGENTI RESPONSABILI, COORDINATI DAL SEGRETARIO COMUNALE, ASSICURANO L`IMPARZIALITA' ED IL BUON ANDAMENTO
DELL`AMMINISTRAZIONE, PROMUOVONO LA MASSIMA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI ED ATTUANO L`IMPIEGO DELLE RISORSE CON CRITERI DI
RAZIONALITA' ECONOMICA.
05. L`ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E' COSTITUITO SECONDO UNO SCHEMA ORGANIZZATIVO FLESSIBILE CAPACE DI CORRISPONDERE
COSTANTEMENTE AI PROGRAMMI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE E DAI PIANI OPERATIVI STABILITI DALLA GIUNTA. IL REGOLAMENTO FISSA I
CRITERI ORGANIZZATIVI, DETERMINA L`ORGANIGRAMMA DELLE DOTAZIONI DEL

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

PERSONALE, DEFINISCE L`ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA SECONDO I CRITERI SOPRA STABILITI E PREVEDE LE MODALITA' PER L`ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AI VARI SETTORI, UFFICI E SERVIZI COMUNALI. IN CONFORMITA' AGLI OBIETTIVI STABILITI CON GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, LA GIUNTA COMUNALE, SU PROPOSTA DEL SEGRETARIO COMUNALE E DEI DIRIGENTI, DISPONE ENTRO IL MESE DI NOVEMBRE IL PIANO OCCUPAZIONALE E QUELLO DELLA MOBILITA' INTERNA, IN RELAZIONE ALLA NECESSITA' DI ADEGUARE LE SINGOLE STRUTTURE AI PROGRAMMI ED AI PROGETTI OPERATIVI DA REALIZZARE NELL`ANNO SUCCESSIVO, FATTE SALVE ESIGENZE NUOVE E DIVERSE PER MOTIVI IMPROCRASTINABILI.
06. L`ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL PERSONALE COMUNALE E' IMPOSTATA SECONDO LE LINEE DI INDIRIZZO ESPRESSE DAGLI ORGANI COLLEGIALI E LE DETERMINAZIONI PROPOSTE DALLA CONFERENZA DEI DIRIGENTI, IN BASE ALLE VALUTAZIONI ACQUISITE DALL`APPOSITO UFFICIO PREPOSTO ALLA GESTIONE ORGANIZZATIVA, ALLE METODOLOGIE DI LAVORO, ALLO SVILUPPO DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE E RAZIONALIZZAZIONI DELLE STRUTTURE. PERSEGUE IL COSTANTE AVANZAMENTO DEI RISULTATI RIFERITI ALLA QUALITA' DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI, ALLA RAPIDITA' ED ALLA SEMPLIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI, AL CONTENIMENTO DEI COSTI, ALL`ESTENSIONE DELL`AREA E DELL`AMBITO TEMPORALE DI FRUIZIONE DA PARTE DEI CITTADINI DELLE UTILITA' SOCIALI PRODOTTE.
07. L`AMMINISTRAZIONE ASSICURA L`ACCRESCIMENTO DELLA CAPACITA' OPERATIVA DEL PERSONALE ATTRAVERSO PROGRAMMI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO ED ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE, RIFERITI ALLE EVOLUZIONI DELLE TECNICHE DI GESTIONE E DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI E FINANZIARI. IL COMUNE RICONOSCE E TUTELA LA LIBERA ORGANIZZAZIONE SINDACALE DEI LAVORATORI COMUNALI, PROMUOVENDO PER LE SCELTE FONDAMENTALI CHE ATTENGONO ALL`ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DELL`ENTE, CONSULTAZIONE CON I SINDACATI CHE SECONDO GLI ACCORDI VIGENTI HANNO TITOLO PER PARTECIPARE ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA.
08. LA RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI COMUNALI E' DETERMINATA DALL`AMBITO DELLA LORO AUTONOMIA DECISIONALE NELL`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE. E' INDIVIDUATA E DEFINITA RISPETTO AGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO DI CIASCUN OPERATORE. SI ESTENDE AD OGNI ATTO O FATTO COMPIUTO QUANDO IL COMPORTAMENTO TENUTO DAL DIPENDENTE NELL`ESERCIZIO DI PUBBLICHE FUNZIONI SUPERA TALI LIMITI.
09. ALL`ATTUAZIONE DI QUANTO STABILITO DAL PRESENTE ARTT. SI PROVVEDERA' CON LE MODALITA' CHE SARANNO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

CAPO 02
ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE
ART. 78
DISCIPLINA DELLO STATUS DEL PERSONALE

01. SONO DISCIPLINATI CON IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE:
A) GLI ORGANI, GLI UFFICI, I MODI DI CONFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DEI MEDESIMI, I PRINCIPI FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI;
B) I PROCEDIMENTI DI COSTITUZIONE, MODIFICAZIONE DI STATO GIURIDICO ED ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

C) I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI IN CIASCUNA DI ESSE COMPRESI;
D) I CRITERI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L`ADDESTRAMENTO;
E) I RUOLI ORGANICI, LA LORO CONSISTENZA E LA DOTAZIONE COMPLESSIVA DELLE QUALIFICHE;
F) LE GARANZIE DEL PERSONALE IN ORDINE ALL`ESERCIZIO DELLE LIBERTA' E DEI DIRITTI FONDAMENTALI;
G) LE RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI, COMPRESE QUELLE DISCIPLINARI;
H) LA DURATA MASSIMA DELL`ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO;
I) L`ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI CITTADINI NEI CONFRONTI DEI PUBBLICI DIPENDENTI ED IL LORO DIRITTO DI ACCESSO E DI PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI DELLA AMMINISTRAZIONE;
L) LE MODALITA', LE CONDIZIONI ED I LIMITI PER IL RILASCIO AI DIPENDENTI DI AUTORIZZAZIONE ALL`ESERCIZIO DI PROFESSIONI PREVIA ISCRIZIONE NEI RELATIVI ALBI.
02. IL PERSONALE E' INQUADRATO IN QUALIFICHE FUNZIONALI E DIRIGENZIALI, IN RELAZIONE AL GRADO DI COMPLESSITA' DELLA FUNZIONE ED AI REQUISITI RICHIESTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA STESSA ED E' COLLOCATO IN AREE DI ATTIVITA'.
03. L`ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEVE BASARSI SU CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE E SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.
04. LA DOTAZIONE ORGANICA DI SETTORE E' COSTITUITA DALLE UNITA' DI DIVERSO PROFILO PROFESSIONALE ASSEGNATE AL SETTORE STESSO, INTEGRATE E NECESSARIE PER IL SUO FUNZIONAMENTO. L`INSIEME DEGLI ORGANICI DI SETTORE COSTITUISCE L`ORGANICO GENERALE.
05. IN APPOSITE TABELLE, RELATIVE A CIASCUNA QUALIFICA, VERRANNO SPECIFICATE LE AREE, I PROFILI PROFESSIONALI, LE SINGOLE DOTAZIONI ORGANICHE E IL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO.
06. IL CONSIGLIO COMUNALE RECEPISCE LA DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DEL RAPPORTO DI IMPIEGO QUALE RISULTA DAGLI ACCORDI SINDACALI AI SENSI DELL` ARTT. 03 DELLA LEGGE 29 MARZO 1983 N. 93 .
07. LE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI, PUBBLICI ED INTERNI, O DELLE PROVE SELETTIVE PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE, DEVONO ESSERE COMPOSTE DA TECNICI O ESPERTI, INTERNI O ESTERNI, ALMENO NEL NUMERO NECESSARIO PER COSTITUIRNE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA.
08. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE DETERMINA IL TEMPO ENTRO IL QUALE LE COMMISSIONI DEVONO ESPLETARE I LAVORI CONCORSUALI E LE MODALITA' DI OSTENSIONE DEGLI ELABORATI DELLE PROVE SCRITTE AI CONCORRENTI CHE NE FACCIANO RICHIESTA DOPO L`APPROVAZIONE DEI LAVORI ANZIDETTI.

ART. 79
DIRIGENZA
01. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE DISCIPLINA LO STATO GIURIDICO DEI DIRIGENTI PREVEDENDONE IN PARTICOLARE:
A) LE COMPETENZE;
B) L`ATTRIBUZIONE DI RESPONSABILITA' GESTIONALI DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI DELIBERATIVI DEL COMUNE;
C) LE MODALITA' DELL`ATTIVITA' DI COORDINAMENTO TRA IL SEGRETARIO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNALE ED I DIRIGENTI;
02. NELL`ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE AI DIRIGENTI E' DA OSSERVARSI IL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA E
FUNZIONE DIRIGENZIALE IN FORZA DEL QUALE SPETTA AI DIRIGENTI LA DIREZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI SECONDO I CRITERI E LE NORME
DETTATI DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ED AGLI ORGANI ELETTIVI POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO.
03. SPETTA A QUESTI ULTIMI DEFINIRE GLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI, INDICARE LE RELATIVE SCALE DI PRIORITA', IMPARTIRE LE SEGUENTI
DIRETTIVE GENERALI E VERIFICARE I RELATIVI RISULTATI; AL PERSONALE DIRIGENZIALE SPETTA LA RESPONSABILITA' PER IL CONSEGUIMENTO
DELLE FINALITA' PREVENTIVAMENTE E CONCORDEMENTE PRESTABILITE.
04. IL SINDACO ESERCITA FUNZIONE DI RACCORDO TRA L`ATTIVITA' DEGLI ORGANI ELETTIVI E LA GESTIONE AMMINISTRATIVA AFFINCHE'
CONCORRANO ALL`IDENTIFICAZIONE E ALLA FORMAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI E ALLA LORO COERENTE ATTUAZIONE.
05. IL SEGRETARIO DEL COMUNE ESERCITA IL COORDINAMENTO DELLE RELAZIONI INTERFUNZIONALI, INTERNE ED ESTERNE, DELLE E TRA LE
STRUTTURE OPERATIVE DEL COMUNE, IN MODO DA GARANTIRE LA RECIPROCA INTEGRAZIONE INTERDISCIPLINARE E LA COMPLESSIVA COERENZA
DELL`AZIONE DEGLI APPARATI AMMINISTRATIVI DELL`ENTE.

ART. 80
COMPITI DEI DIRIGENTI
01. AL DIRIGENTE COMPETE L`ESERCIZIO DI FUNZIONI DI DIREZIONE, DI ESECUZIONE DI SPECIFICI PROGRAMMI, NONCHE' DI STUDIO, DI RICERCA,
OVVERO L`ESPLETAMENTO DI INCARICHI SPECIALI.

ART. 81
INCARICHI DI DIRIGENZA
01. CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO LA COPERTURA DEI POSTI DI RESPONSABILE DEGLI UFFICI O DEI SERVIZI, DI QUALIFICHE DIRIGENZIALI O
DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, NELL`AMBITO DELLA PIANTA ORGANICA DEL RELATIVO SETTORE, PUO' AVER LUOGO MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O, ECCEZIONALMENTE E CON DELIBERAZIONE MOTIVATA, DI DIRITTO PRIVATO, FERMI RESTANDO I REQUISITI
RICHIESTI DALLA QUALIFICA DA RICOPRIRE.
02. QUALE CHE SIA IL CONTRATTO DOVRA' CONVENIRSI LA NON TRASFORMABILITA' IN RAPPORTO A' TEMPO INDETERMINATO.

ART. 82
COLLABORAZIONI ESTERNE
01. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA' PER OBIETTIVI
DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE.
02. LE NORME REGOLAMENTARI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A SOGGETTI ESTRANEI ALL`AMMINISTRAZIONE DEVONO
STABILIRNE:
- LA DURATA CHE, COMUNQUE, NON POTRA' ESSERE SUPERIORE ALLA DURATA

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DEL PROGRAMMA;
- I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO;
- LA NATURA PRIVATISTICA DEL RAPPORTO.

CAPO 03
RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE
ART. 83
NORME APPLICABILI
01. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE DISCIPLINERA' SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGHI CIVILI DELLO STATO LA RESPONSABILITA', LE SANZIONI DISCIPLINARI, IL RELATIVO PROCEDIMENTO, LA DESTITUZIONE D`UFFICIO E LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO.
02. LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA E' COMPOSTA DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO DEL COMUNE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO ALL`INIZIO DI OGNI ANNO DAL PERSONALE DELL`ENTE, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.
03. IL CONSIGLIO IN VIA TRANSITORIA DETERMINA I CRITERI PER LA ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE.

CAPO 04
SEGRETARIO COMUNALE
ART. 84
STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO
01. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 85
FUNZIONI DEL SEGRETARIO
01. IL SEGRETARIO, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO, DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE:
A) SOVRAINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI DIRIGENTI E NE COORDINA L`ATTIVITA';
B) CURA L`ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ED HA POTERE DI INIZIATIVA IN ORDINE ALLE CONSEGUENTI DETERMINAZIONI;
C) PROVVEDE ALL`ISTRUTTORIA DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI CHE CONCLUDE CON IL PARERE DI LEGITTIMITA';
D) DETERMINA PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO RELATIVO AD ATTI DI COMPETENZA DEL COMUNE IL SETTORE RESPONSABILE DI OGNI ADEMPIMENTO PROCEDIMENTALE, NONCHE' DELL`ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE E CURA CHE IL DIRIGENTE DI CIASCUN SETTORE PROVVEDA AD ASSEGNARE A SE', O AD ALTRO DIPENDENTE ADDETTO AL SETTORE STESSO, LA RESPONSABILITA' DI OGNI ADEMPIMENTO INERENTE AL SINGOLO PROCEDIMENTO, NONCHE' EVENTUALMENTE, ALL`ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.
E) SVOLGE OGNI ALTRA FUNZIONE PREVISTA DALLE LEGGI VIGENTI E DAL PRESENTE STATUTO.
02. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO, NE REDIGE I VERBALI, CHE SOTTOSCRIVE INSIEME CON IL SINDACO.
03. IL SEGRETARIO PER L`ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI SI AVVALE STABILMENTE DI UNA APPOSITA STRUTTURA NELL`AMBITO DELLA PIANTA

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ORGANICA E IN GENERALE DEI SERVIZI E DI TUTTO IL PERSONALE COMUNALE.

ART. 86
VICE SEGRETARIO
01. IL COMUNE HA UN VICE SEGRETARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO
02. IL VICE SEGRETARIO SOSTITUISCE IL SEGRETARIO NEI CASI DI VACANZA, ASSENZA O IMPEDIMENTO

TITOLO 06
RESPONSABILITA'
ART. 87
RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE
01. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI COMUNALI SONO TENUTI A RISARCIRE AL COMUNE I DANNI DERIVANTI DA VIOLAZIONI DI OBBLIGHI DI SERVIZIO.
02. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI PREDETTI, PER LA RESPONSABILITA' DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, SONO SOTTOPOSTI ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, NEI MODI PREVISTI DALLE LEGGI IN MATERIA.
03. IL SINDACO, IL SEGRETARIO COMUNALE, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CHE VENGANO A CONOSCENZA, DIRETTAMENTE O IN SEGUITO A RAPPORTO CUI SONO TENUTI GLI ORGANI INFERIORI, DI FATTI CHE DIANO LUOGO A RESPONSABILITA' AI SENSI DEL COMMA 01 , DEVONO FARNE DENUNCIA AL PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI, INDICANDO TUTTI GLI ELEMENTI RACCOLTI PER L`ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA' E LA DETERMINAZIONE DEI DANNI.
04. SE IL FATTO DANNOSO SIA IMPUTABILE AL SEGRETARIO COMUNALE O AD UN RESPONSABILE DI SERVIZIO LA DENUNCIA E' FATTA A CURA DEL SINDACO.

ART. 88
RESPONSABILITA' VERSO TERZI
01. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI COMUNALI CHE, NELL`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI LORO CONFERITE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI, CAGIONINO AD ALTRI UN DANNO INGIUSTO SONO PERSONALMENTE OBBLIGATI A RISARCIRLO
02. OVE IL COMUNE ABBIA CORRISPOSTO AL TERZO L`AMMONTARE DEL DANNO CAGIONATO DALL`AMMINISTRATORE O DAL DIPENDENTE SI RIVALE AGENDO CONTRO QUESTI ULTIMI A NORMA DEL PRECEDENTE ARTT. .
03. E' DANNO INGIUSTO, AGLI EFFETTI DEL COMMA 01 , QUELLO DERIVANTE DA OGNI VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEI TERZI CHE L`AMMINISTRATORE O IL DIPENDENTE ABBIA COMMESSO PER DOLO O PER COLPA GRAVE; RESTANO SALVE LE RESPONSABILITA' PIU' GRAVI PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.
04. LA RESPONSABILITA' PERSONALE DELL`AMMINISTRATORE O DEL DIPENDENTE SUSSISTE TANTO SE LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEL TERZO SIA CAGIONATA DAL COMPIMENTO DI ATTI O DI OPERAZIONI, QUANTO SE LA DETTA VIOLAZIONE CONSISTA NELLA OMISSIONE O NEL RITARDO INGIUSTIFICATO DI OPERAZIONI AL CUI COMPIMENTO L`AMMINISTRATORE O IL

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DIPENDENTE SIANO OBBLIGATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO.
05. QUANDO LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO SIA DERIVATA DA ATTI OD OPERAZIONI DI ORGANI COLLEGIALI DEL COMUNE, SONO RESPONSABILI, IN SOLIDO, IL PRESIDENTE ED I MEMBRI DEL COLLEGIO CHE HANNO PARTECIPATO ALL`ATTO OD OPERAZIONE. LA RESPONSABILITA' E' ESCLUSA PER COLORO CHE ABBIANO FATTO CONSTATARE NEL VERBALE IL PROPRIO DISSENSO.

ART. 89
RESPONSABILITA' DEI CONTABILI
01. IL TESORIERE ED OGNI ALTRO CONTABILE CHE ABBIA MANEGGIO DI DANARO DEL COMUNE O SIA INCARICATO DELLA GESTIONE DEI BENI COMUNALI, NONCHE' CHIUNQUE SI INGERISCA, SENZA LEGALE AUTORIZZAZIONE, NEL MANEGGIO DEL COMUNE DEVE RENDERE IL CONTO DELLA GESTIONE ED E' SOGGETTO ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SECONDO LE NORME E LE PROCEDURE PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

ART. 90
PRESCRIZIONE DELL`AZIONE DI RESPONSABILITA'
01. LA LEGGE STABILISCE IL TEMPO DI PRESCRIZIONE DELL`AZIONE DI RESPONSABILITA', NONCHE' LE SUE CARATTERISTICHE DI PERSONALITA' E DI INESTENSIBILITA' AGLI EREDI.

ART. 91
PARERI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI
01. IL SEGRETARIO COMUNALE, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO ED IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA RISPONDONO IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PARERI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 17 E 40 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 92
ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI
01. IL SEGRETARIO, UNITAMENTE AL FUNZIONARIO PREPOSTO, E' RESPONSABILE DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA.

TITOLO 07
FINANZA E CONTABILITA'
ART. 93
ORDINAMENTO
01. L`ORDINAMENTO DELLA FINANZA DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE.
02. NELL`AMBITO DELLA FINANZA PUBBLICA IL COMUNE E' TITOLARE DI AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZA DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.
03. IL COMUNE E', ALTRESI', TITOLARE DI POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE, ED HA UN PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO.

ART. 94

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

01. LA FINANZA DEL COMUNE E' COSTITUITA DA:

A) IMPOSTE PROPRIE;

B) ADDIZIONALI E COMPARTECIPAZIONI AD IMPOSTE ERARIALI E REGIONALI;

C) TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;

D) TRASFERIMENTI ERARIALI;

E) TRASFERIMENTI REGIONALI;

F) ALTRE ENTRATE PROPRIE ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE;

G) RISORSE PER INVESTIMENTI;

H) ALTRE ENTRATE.

02. I TRASFERIMENTI ERARIALI DEVONO GARANTIRE I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI INDISPENSABILI; LE ENTRATE FISCALI FINANZIANO I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' ED INTEGRANO LA CONTRIBUZIONE ERARIALE PER L`EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI INDISPENSABILI.

03. NELL`AMBITO DELLE FACOLTA' CONCESSE DALLA LEGGE IL COMUNE ISTITUISCE, CON DELIBERAZIONE CONSILIARE, IMPOSTE, TASSE E TARIFFE, ADEGUANDO QUESTE ULTIME CON ATTO DELLA GIUNTA CON OPPORTUNE DIFFERENZIAZIONI E, PER QUANTO POSSIBILE, AL COSTO DEI RELATIVI SERVIZI.

ART. 95

AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

01. IL SINDACO CURA LA TENUTA DI UN ESATTO INVENTARIO DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DEL COMUNE; ESSO VIENE RIVISTO, DI REGOLA, OGNI DIECI ANNI. DELL`ESATTEZZA DELL`INVENTARIO, DELLE SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI E DELLA CONSERVAZIONE DEI TITOLI, ATTI, CARTE E SCRITTURE RELATIVI AL PATRIMONIO SONO PERSONALMENTE RESPONSABILI IL SINDACO, IL SEGRETARIO ED IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA.

02. I BENI PATRIMONIALI COMUNALI POSSONO ESSERE DATI IN AFFITTO; I BENI DEMANIALI POSSONO ESSERE CONCESSI IN USO CON CANONI LE CUI TARIFFA E' DETERMINATA DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. LE SOMME PROVENIENTI DALL`ALIENAZIONE DI BENI, DA LASCITI, DONAZIONI, RISCOSSIONI DI CREDITI O, COMUNQUE, DA CESPITI DA INVESTIRSI A PATRIMONIO, DEBBONO ESSERE IMPIEGATE IN TITOLI NOMINATIVI DELLO STATO O NELLA ESTINZIONE DI PASSIVITA' ONEROSE O NEL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA L`ACCETTAZIONE ED IL RIFIUTO DEI LASCITI E DONAZIONI DI BENI. E' FATTA SALVA L`AUTORIZZAZIONE DEL PREFETTO AI SENSI DELLA LEGGE 21.06.1986 N. 218 .

ART. 96

CONTABILITA' COMUNALE: IL BILANCIO

01. L`ORDINAMENTO CONTABILE DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE DELLO STATO E AL REGOLAMENTO LOCALE DI CONTABILITA'.

02. LA GESTIONE FINANZIARIA DEL COMUNE SI SVOLGE IN BASE AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE REDATTO IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 31 OTTOBRE, PER L`ANNO SUCCESSIVO, OSSERVANDO I PRINCIPI DELLA UNIVERSALITA',

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DELL`INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO FINANZIARIO.
03. IL BILANCIO E GLI ALLEGATI PRESCRITTI DALLA LEGGE DEVONO ESSERE REDATTI IN MODO DA CONSENTIRE LA LETTURA PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.
04. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO. SENZA TALE IMPEGNO L`ATTO E' NULLO DI DIRITTO AI SENSI DEL COMMA 05 ARTT. 55 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

ART. 97
CONTABILITA' COMUNALE: IL CONTO CONSUNTIVO
01. I FATTI GESTIONALI SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO COMPRENDENTE IL CONTO DEL BILANCIO E IL CONTO DEL PATRIMONIO.
02. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL`ANNO SUCCESSIVO.
03. LA GIUNTA COMUNALE ALLEGA AL CONTO CONSUNTIVO UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA CON CUI ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL`AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI, NONCHE' LA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DI CUI AL PRESENTE STATUTO.

ART. 98
ATTIVITA' CONTRATTUALE
01. AGLI APPALTI DI LAVORI, ALLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI, ALLE VENDITE, AGLI ACQUISTI A TITOLO ONEROSO, ALLE PERMUTE, ALLE LOCAZIONI, IL COMUNE, PER IL PERSEGUIMENTO DEI SUOI FINI ISTITUZIONALI, PROVVEDE MEDIANTE CONTRATTI.
02. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE O DELLA GIUNTA SECONDO LA RISPETTIVA COMPETENZA.
03. LA DELIBERAZIONE DEVE INDICARE:
A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE;
B) L`OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI;
C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE AMMESSE DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELLO STATO E LE RAGIONI CHE NE SONO ALLA BASE.
04. PER GLI APPALTI DEI LAVORI E DELLE OPERE PUBBLICHE SI OSSERVANO I SEGUENTI CRITERI:
A) I PROGETTI DI MASSIMA SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO O DALLA GIUNTA SECONDO LA RISPETTIVA COMPETENZA;
B) ALLA GARA SARANNO INVITATE, OLTRE LE DITTE ISCRITTE NEGLI APPOSITI ELENCHI, ANCHE ALTRE DITTE CHE NE FARANNO RICHIESTA E PER LE QUALI NON ESISTANO MOTIVI DI ESCLUSIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA;
C) GLI INCARICHI AI TECNICI COMUNALI SONO EVENTUALMENTE RETRIBUIBILI, OVE RICORRANO LE CONDIZIONI E NEI LIMITI DEL PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DI STATO (SEZIONE 03 , 01.06.1982 , N. 595).

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

D) IL SUBAPPALTO E' CONCESSO SOLTANTO IN VIA ECCEZIONALE PREVIO ACCERTAMENTO NEL SUBAPPALTATORE DEI REQUISITI TECNICO-FINANZIARI E MORALI RICHIESTI ALL`APPALTATORE E SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE;
E) NON E' CONCEDIBILE LA CESSIONE DEL CONTRATTO;
F) NEL CAPITOLATO SPECIALE DEVE ESSERE PREVISTA LA CLAUSOLA RELATIVA AGLI STRUMENTI CHE CONSENTANO DI INDIVIDUARE LE PERSONE FISICHE CUI FANNO CAPO LE IMPRESE CHE MATERIALMENTE ESEGUONO I LAVORI E TUTTI COLORO CHE SONO AUTORIZZATI AD ESSERE PRESENTI NEI CANTIERI.
05. SI APPLICANO IN OGNI CASO LE NORME RELATIVE ALLA PREVENZIONE DELLA DELINQUENZA DI TIPO MAFIOSO E DI ALTRE GRAVI FORME DI MANIFESTAZIONE DI PERICOLOSITA' SOCIALE, RECATE DALLE LEGGI DELLO STATO E, IN PARTICOLARE, DELLA LEGGE 19 MARZO 1990 N. 55 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
06. IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE NELLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI INTERVIENE IL SINDACO O L`ASSESSORE DELEGATO.
07. IL SEGRETARIO COMUNALE ROGA, NELL`ESCLUSIVO INTERESSE DEL COMUNE I CONTRATTI DI CUI AL COMMA 01 .

ART. 99
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, CON VOTO LIMITATO A DUE COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI COMPOSTO DI TRE MEMBRI, SCELTI IN CONFORMITA' AL DISPOSTO DELL` ARTT. 57 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .
02. I REVISORI DURANO IN CARICA TRE ANNI E SONO RIELEGGIBILI PER UNA SOLA VOLTA; SONO REVOCABILI PER INADEMPIENZA E QUANDO RICORRONO GRAVI MOTIVI CHE INFLUISCONO NEGATIVAMENTE SULL`ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO E SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO.
03. IL COLLEGIO DEI REVISORI COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO, ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL`ENTE ED ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO. A TAL FINE UN MEMBRO DEL COLLEGIO PARTECIPA AI LAVORI DEL CONSIGLIO QUANDO E' IN DISCUSSIONE IL BILANCIO PREVENTIVO, IL SUO ASSESTAMENTO, IL CONTO CONSUNTIVO ALLO SCOPO DI FORNIRE LE INDICAZIONI E LE PRECISAZIONI VERBALI EVENTUALMENTE RICHIESTEGLI.
04. I REVISORI HANNO DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL`ENTE.
05. NELLA RELAZIONE DI CUI AL COMMA 03 IL COLLEGIO DEI REVISORI ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.
06. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' AFFIDARE AL COLLEGIO DEI REVISORI IL COMPITO DI ESEGUIRE PERIODICHE VERIFICHE DI CASSA.
07. IN RELAZIONE AD ALCUNE PRATICHE DI UNA CERTA RILEVANZA IL SINDACO PUO' RICHIEDERE AD UN MEMBRO DEL COLLEGIO DI PARTECIPARE ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA PER ESPRIMERE IL SUO AVVISO SU ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI DELLE QUESTIONI TRATTATE.
08. I REVISORI, OVE RISCONTRINO GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL`ENTE NE RIFERISCONO IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 100
TESORERIA
01. IL COMUNE HA UN SERVIZIO DI TESORERIA CHE COMPRENDE:
A) LA RISCOSSIONE DI TUTTE LE ENTRATE, DI PERTINENZA COMUNALE, VERSATE DAI DEBITORI IN BASE AD ORDINI DI INCASSO E LISTE DI CARICO
E DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI;
B) IL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE MEDIANTE MANDATI DI PAGAMENTO NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA
DISPONIBILI;
C) IL PAGAMENTO, ANCHE IN MANCANZA DEI RELATIVI MANDATI, DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DI MUTUI, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AI SENSI
DELL` ARTT. 09 DEL D.L. 10 NOVEMBRE 1978 N. 702 , CONVERTITO NELLA LEGGE 08 GENNAIO 1979 N. 03 .
02. I RAPPORTI DEL COMUNE CON IL TESORIERE SONO REGOLATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DI CUI ALL` ARTT. 59 COMMA
01 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 , NONCHE' DALLA STIPULANDA CONVENZIONE.

ART. 101
CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE
01. I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ESEGUONO TRIMESTRALMENTE OPERAZIONI DI CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO PER
VERIFICARE LA RISPONDENZA DELLA GESTIONE DEI FONDI STANZIATI NEI CAPITOLI DI BILANCIO RELATIVI AGLI UFFICI E SERVIZI CUI SONO
PREPOSTI.
02. DELLE OPERAZIONI ESEGUITE E DELLE RISULTANZE I PREDETTI RESPONSABILI FANNO CONSTATARE IN UN VERBALE CHE, INSIEME CON LE
PROPRIE OSSERVAZIONI E RILIEVI, RIMETTONO ALL`ASSESSORE DEL RAMO, QUESTI NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.
03. LA GIUNTA, IN BASE AI VERBALI ED ALLE OSSERVAZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, REDIGE TRIMESTRALMENTE PER IL CONSIGLIO LA
SITUAZIONE GENERALE AGGIORNATA SULLA ESATTEZZA DELLA SITUAZIONE DI TESORERIA, DEI CONTI E DEL BILANCIO, SEGNALANDO QUALSIASI
ANOMALIA RIGUARDANTE I CONTI E LA GESTIONE E PROPONENDO I RELATIVI RIMEDI.
04. QUALORA I DATI DEL CONTROLLO FACCIANO PREVEDERE UN DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELLA GESTIONE DI COMPETENZA OVVERO DELLA
GESTIONE DEI RESIDUI, IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA, NEI MODI E TERMINI DI CUI ALL` ARTT. 01/BIS DEL D. L. 01 LUGLIO 1986 , N. 318 ,
CONVERTITO NELLA LEGGE 09 AGOSTO 1986 , N. 488 , APPOSITA DELIBERAZIONE CON LA QUALE SIANO PREVISTE LE MISURE NECESSARIE A
RIPRISTINARE IL PAREGGIO.

TITOLO 08
RAPPORTI CON ALTRI ENTI
ART. 102
PARTECIPAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE
01. IL COMUNE PARTECIPA ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

E AMBIENTALE DELLA REGIONE; FORMULA, AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE PREDETTA, PROPOSTE CHE SARANNO RACCOLTE E COORDINATE DALLA PROVINCIA.
02. IL COMUNE NELLO SVOLGIMENTO DELL`ATTIVITA' PROGRAMMATORIA DI SUA COMPETENZA SI ATTIENE AGLI INDIRIZZI GENERALI DI ASSETTO DEL TERRITORIO E ALLE PROCEDURE DETTATI DALLA LEGGE REGIONALE.
03. LA COMPATIBILITA' DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PREDISPOSTI DAL COMUNE CON LE PREVISIONI DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO E' ACCERTATA DALLA PROVINCIA.

ART. 103
PARERI OBBLIGATORI
01. IL COMUNE E' TENUTO A CHIEDERE I PARERI PRESCRITTI DA QUALSIASI NORMA AVENTE FORZA DI LEGGE AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE E OGNI ALTRA ATTIVITA'. I PARERI SONO ESPRESSI ENTRO IL TERMINE DI 60 GIORNI DALLA RICHIESTA, SEMPRE CHE LA LEGGE NON PRESCRIVA UN TERMINE MINORE.
02. IL TERMINE, PREVIA MOTIVATA COMUNICAZIONE ALL`ENTE LOCALE INTERESSATO DA PARTE DELL`AMMINISTRAZIONE CHIAMATA AD ESPRIMERE IL PARERE, E' PROROGATO PER UN TEMPO PARI A QUELLO DEL TERMINE ORIGINARIO.
03. DECORSO INFRUTTUOSAMENTE IL TERMINE ORIGINARIO, OVVERO IL TERMINE PROROGATO, SI PRESCINDE DAL PARERE.

TITOLO 09
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 104
MODIFICAZIONI E ABROGAZIONI DELLO STATUTO
01. LE MODIFICAZIONI SOPPRESSIVE, AGGIUNTIVE E SOSTITUTIVE E L`ABROGAZIONE TOTALE O PARZIALE DELLO STATUTO, SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA DI CUI ALL` ARTT. 04 COMMA 03 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .
02. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO PRECEDENTE.
03. L`APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO COMPORTA L`APPROVAZIONE DEL NUOVO.

ART. 105
ADOZIONE DEI REGOLAMENTI
01. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DELIBERATO ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.
02. GLI ALTRI REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO, ESCLUSI QUELLO DI CONTABILITA' E QUELLO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, SONO DELIBERATI ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI CUI AL COMMA 01.
03. GLI ALBI DEGLI APPALTATORI E FORNITORI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO 98 DEVONO ISTITUIRSI CON DELIBERAZIONE CONSILIARE ENTRO TRE MESI DALLA DATA DI CUI AL COMMA 01 .
04. SINO ALL`ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI DI CUI AI PRECEDENTI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMMI CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME DEI MEDESIMI REGOLAMENTI VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 106
NORME DI RINVIO
01. LE NORME DEL PRESENTE STATUTO CHE RIGUARDANO LA DIRIGENZA NELL`AMBITO DELL`ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI, AVRANNO PRATICA ATTUAZIONE DOPO L`ISTITUZIONE E LA COPERTURA DEI POSTI DI QUALIFICA DIRIGENZIALE NELLA PIANTA ORGANICA DEL NUOVO REGOLAMENTO DEL PERSONALE DI CUI ALL` ARTT. 76 .

ART. 107
ENTRATA IN VIGORE
01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L`ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E AFFISSO ALL`ALBO PRETORIO COMUNALE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI.
02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLA CERTIFICAZIONE DELLE AVVENUTE PUBBLICAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, AL MINISTERO DELL`INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.
03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.
04. IL SEGRETARIO DEL COMUNE APPONE IN CALCE ALL`ORIGINALE DELLO STATUTO LA DICHIARAZIONE DELL`ENTRATA IN VIGORE.